

Tua Motor - CBI

Contratto di responsabilità civile autoveicoli terrestri e altre garanzie

Il presente set informativo contenente

- **DIP Danni MOD. ACBI 1 DIP ED. 06/2022**
- **DIP aggiuntivo Danni MOD. ACBI 1 DIP+ ED. 07/2024**
- **le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario MOD. T_CBI1 2 ED. 03/2024**
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i documenti di informativa precontrattuale

Polizza RC Autovetture

Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Allianz Next S.p.A.

Prodotto: "TUA Motor/CBI"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati;
- ✓ Danni da inquinamento da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al suo funzionamento (tale estensione è prestata quando il veicolo non è in circolazione e con il limite di 30.000€ per anno assicurativo);
- ✓ La responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, con esclusione dei danni a seguito di incendio.

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di

6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

È possibile acquistare alcune garanzie opzionali, quali: Furto e rapina, Incendio, Fenomeni naturali, Atti vandalici, Cristalli, Ripristino airbag, Kasko, Assistenza, Protezione legale, Scaccia Pensieri, Inconvenienti Incendio, Non Auto RC, Non Auto Infortuni

Le garanzie sono prestate nei limiti delle somme assicurate o dei massimali indicati nella scheda di polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro;
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, del conducente o dei soggetti sopraelencati, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico;
- ✗ Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.



Ci sono limitazioni alla copertura?

L'assicurazione non è operante nei casi seguenti:

- ! Per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree aeroportuali;
- ! Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! Se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! Nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- ! Nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- ! Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! Se il conducente del veicolo ha un'età inferiore a 26 anni compiuti qualora la formula tipo guida è "esperta";
- ! Se il conducente del veicolo è una persona diversa dal proprietario qualora la formula tipo guida è

"esclusiva".

Per i casi di cui sopra la Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa).

Limitatamente al caso di:

- Guida "esperta/esclusiva", l'eventuale azione di rivalsa è limitata a 5.000,00 euro;
- Conducente in stato di ebbrezza, solamente per il primo sinistro, l'eventuale azione di rivalsa è limitata a 2.000,00.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate nel DIP aggiuntivo e nelle Condizioni Generali di Assicurazione.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea. L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere e complete. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta;
- In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente);
- In caso di danno totale, vendita/procura a vendere, cessazione del rischio per distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo sei tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione che comprovi il cessato rischio (es. denuncia di furto, atto di vendita ecc.).



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza;
- Il pagamento deve essere effettuato all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o a ALLIANZ NEXT;
- Il premio è comprensivo delle imposte e delle provvigioni riconosciute dalla Società all'Intermediario.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La durata del contratto è indicata in polizza e può essere annuale o di un anno più frazione;
- L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza se il premio è stato pagato anticipatamente rispetto all'ora effetto copertura, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo;
- La copertura termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. Al termine della scadenza la copertura rimane comunque attiva fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto;
- In caso di vendita, demolizione, esportazione del veicolo le garanzie assicurative vengono automaticamente estinte dalle ore 24,00 del giorno in cui si è verificato uno degli eventi descritti;
- In caso di furto totale del veicolo il contratto non ha effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.



Come posso cancellare il contratto?

- La polizza non prevede il tacito rinnovo, quindi non c'è bisogno che venga inviata disdetta alla scadenza;
- Puoi annullare il contratto in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, rapina, distruzione, esportazione o demolizione del veicolo; in tal caso è previsto il rimborso dell'importo del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA) - Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Allianz Next S.p.A.

Prodotto: "TUA Motor CBI"



Data di aggiornamento: 17/07/2024 - Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Società.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Dati Societari:

Allianz Next S.p.A. ha Sede legale e sede sociale in Italia Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano; Pec: allianznext@legalmail.it.

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa:

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 09197520159, Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320, R.E.A. di Milano 1277308, Capitale Sociale Euro 45.684.401,00 (i.v.), Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091, Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 163,4 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 135,0 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 110,0 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 49,5 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 193,1 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 192,6 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,76 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: <https://www.allianznext.it/chi-siamo/la-societa.html>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Puoi concordare con la compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge accettando di pagare un premio più alto. Si rinvia al DIP Danni per l'indicazione dei massimali minimi di legge.
Tipo di guida	Puoi personalizzare la polizza in base al conducente: <ul style="list-style-type: none">• Guida libera, alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica;• Guida esperta, alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età non inferiore a 26 anni compiuti e la patente idonea conseguita da più di 3 anni. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica;• Guida esclusiva, alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente, identificato nella figura del proprietario (persona fisica) con un'età non inferiore ai 26 anni;

	<ul style="list-style-type: none"> • Azienda, alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona giuridica.
TUA Easy Drive	<ul style="list-style-type: none"> • L'opzione TUA Easy Drive necessita dell'autoinstallazione di un dispositivo sul parabrezza dell'autovettura e l'associazione dello stesso ad un'applicazione dedicata, che dovrai scaricare e installare sul tuo smartphone; <p>Consente l'attivazione del servizio di allarme automatico in caso di incidente, la possibilità di chiedere assistenza in caso di pericolo, o di necessità, mediante la pressione di un apposito pulsante assistenza presente sul dispositivo.</p>
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Scatola nera	<p>Puoi scegliere l'opzione tariffaria "Polizza Connessa", che prevede l'installazione di un dispositivo telematico e che si articola nelle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TUA SMART DRIVE: necessita dell'autoinstallazione di un dispositivo sul lunotto parabrezza dell'autovettura e l'associazione dello stesso ad un'applicazione dedicata, che dovrai scaricare e installare sul tuo smartphone; • TUA BOX DRIVE: prevede l'installazione del dispositivo presso un installatore autorizzato dalla Società Telematica; <p>Le opzioni sopracitate consentono l'attivazione del servizio di allarme automatico in caso di incidente, la possibilità di chiedere assistenza in caso di pericolo, o di necessità, mediante la pressione di un apposito pulsante presente sul dispositivo.</p> <p>L'opzione TUA BOX DRIVE prevede inoltre il servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina.</p> <p>Se acquisti l'opzione tariffaria TUA SMART DRIVE o TUA BOX DRIVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hai anche diritto ad uno sconto sul premio R.C. Auto; • la mancata installazione del dispositivo e scarico dell'applicazione comporta: <ul style="list-style-type: none"> - la perdita del beneficio tariffario, che si concretizza con la corresponsione della differenza tra il premio corrisposto e quello che sarebbe stato pagato in forza della tariffa in vigore senza il dispositivo telematico; - in caso di sinistro RCA, la possibilità per la Società di esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in proporzione tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. • per gli eventuali successivi rinnovi la possibile riduzione del premio di tariffa varia in base al tuo stile di guida rappresentato dall'indice di merito (IDM). <p>In caso di scelta dell'opzione tariffaria "Polizza Connessa" è presente anche la seguente personalizzazione di guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guida donna: qualora la proprietaria dell'autovettura è una persona fisica di sesso femminile con un'età non inferiore ai 26 anni. Alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età non inferiore a 26 anni compiuti e la patente idonea conseguita da più di 3 anni.
Risarcimento in forma specifica Condizione speciale R	<p>Il Contraente, si obbliga a consentire a ALLIANZ NEXT di risarcire il danno in forma specifica, facendo riparare il veicolo assicurato presso una carrozzeria o un'autofficina convenzionata con ALLIANZ NEXT.</p> <p>Tale obbligo si ha solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il sinistro rientri nella procedura del risarcimento diretto prevista dalla normativa vigente; • Non risulti alcuna responsabilità dell'assicurato; • La carrozzeria o l'autofficina convenzionata con ALLIANZ NEXT sia ubicata non oltre 30 chilometri dal luogo del sinistro. <p>Se il Contraente ripara il veicolo presso una carrozzeria o un'autofficina non convenzionata e chiede il rimborso delle spese sostenute avrà diritto alla liquidazione del danno secondo parametri per la quantificazione (costo orario della manodopera, costo dei pezzi di ricambio e tempi) applicati dalla carrozzeria o autofficina convenzionata più vicina al luogo del sinistro.</p>

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope Condizione speciale N	La Società in caso di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> • Rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di veicolo guidato in stato di ebbrezza; • Limita il proprio diritto di rivalsa a 5.000 euro indipendentemente dall'ammontare del danno, nel caso di veicolo guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate Condizione speciale O	La Società rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate. Rimane ferma la facoltà di ALLIANZ NEXT di risarcire il danno in proporzione.
Rinuncia alla rivalsa per veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali Condizione speciale C	Preso atto che l'autovettura assicurata è data in uso dalla Società proprietaria o da quella locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, ALLIANZ NEXT rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria: <ul style="list-style-type: none"> • Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; • Nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
Danni provocati da veicoli identificati e non assicurati con RCA Condizione speciale I	Nel caso di incidente stradale avvenuto con altro veicolo identificato ma privo di regolare copertura assicurativa RCA come previsto dalla Legge, ALLIANZ NEXT provvederà, nel caso di esclusiva responsabilità del veicolo non assicurato, all'indennizzo dei danni materiali subiti dal veicolo assicurato a condizione che esista un verbale dell'Autorità intervenuta sul luogo dell'incidente.
Premio Protetto Condizione speciale T	Fatto salvo quanto previsto dalla formula tariffaria bonus malus, la presente condizione speciale permette di evitare l'aumento del premio dovuto all'iscrizione del sinistro nella tabella della sinistrosità pregressa. Se nella tabella della sinistrosità pregressa presente nell'attestato di rischio risultano 2 o più sinistri, la presente condizione speciale non opererà neppure parzialmente.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.AUTO pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia r.c. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

ASSISTENZA (opzionale)	
Tipologie di garanzie	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza "Start Plus": ALLIANZ NEXT ti mette a disposizione, nei limiti delle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui dovessi trovarti in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle condizioni di polizza, di cui di seguito ne vengono elencati alcuni a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> - Soccorso Stradale - Traino (fino ad un massimale di € 300 per sinistro); - Officina Mobile in Italia - Depannage; - Recupero del veicolo fuori strada (fino ad un massimale di € 300 per sinistro); - Veicolo in sostituzione; - Spese d'albergo (fino ad un massimo di € 60 a notte per persona e di € 300,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro, intese quali assicurato ed eventuali trasportati); - Trasporto bicicletta (entro un raggio di 15 km dal luogo del fermo). • Assistenza "Avant Plus", "FC Avant Plus" e "FC Avant Plus": ALLIANZ NEXT ti mette a disposizione, nei limiti delle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui dovessi trovarti in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle condizioni di polizza, di cui di seguito ne vengono elencati alcuni a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> - Soccorso Stradale - Traino (fino ad un massimale di € 700 per sinistro); - Officina Mobile in Italia - Depannage; - Recupero del veicolo fuori strada (fino ad un massimale di € 70 per sinistro); - Spese d'albergo (fino ad un massimo di € 100 a notte per persona e di € 600,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro, intese quali Assicurato ed eventuali trasportati);

	<ul style="list-style-type: none"> - Rientro dell'assicurato o proseguimento viaggio (fino ad un massimo di € 75 per sinistro); - Auto in sostituzione in Italia (per un massimo di sette giorni consecutivi in caso di guasto, di quindici giorni consecutivi in caso di incidente o furto tentato e di quaranta giorni consecutivi in caso di perdita totale per incendio, rapina o furto); - Invio Taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva (fino ad un massimo di € 50 per sinistro). <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza "Special Plus", "FC Special Plus" e "J Special Plus": ALLIANZ NEXT ti mette a disposizione, nei limiti delle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui dovessi trovarti in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle condizioni di polizza, di cui di seguito ne vengono elencati alcuni a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> - Soccorso Stradale - Traino (fino ad un massimale di € 700 per sinistro); - Officina Mobile in Italia - Depannage; - Recupero del veicolo fuori strada (fino ad un massimale di € 700 per sinistro); - Spese d'albergo (fino ad un massimo di € 100 a notte per persona e di € 600,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro, intese quali Assicurato ed eventuali trasportati); - Rientro dell'assicurato o proseguimento viaggio (fino ad un massimo di € 75 per sinistro); - Auto in sostituzione in Italia (per un massimo di sette giorni consecutivi in caso di guasto, di quindici giorni consecutivi in caso di incidente o furto tentato e di quaranta giorni consecutivi in caso di perdita totale per incendio, rapina o furto); - Invio Taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva (fino ad un massimo di € 50 per sinistro); - Auto in sostituzione immediata; - Quick Service. • Assistenza "Easy": ALLIANZ NEXT ti mette a disposizione, nei limiti delle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui dovessi trovarti in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle condizioni di polizza, di cui di seguito ne vengono elencati alcuni a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> - Soccorso Stradale - Traino (fino ad un massimale di € 300 per sinistro); - Officina Mobile in Italia - Depannage; - Recupero del veicolo fuori strada (fino ad un massimale di € 300 per sinistro); - Auto in sostituzione in Italia (per un massimo di sette giorni consecutivi in caso di guasto, di quindici giorni consecutivi in caso di incidente o furto tentato e di quaranta giorni consecutivi in caso di perdita totale per incendio, rapina o furto); - Invio Taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva (fino ad un massimo di € 50 per sinistro); - Spese d'albergo (fino ad un massimo di € 60 a notte per persona e di € 300 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro, intese quali assicurato ed eventuali trasportati); - Trasporto bicicletta (entro un raggio di 15 km dal luogo del fermo).
<p style="text-align: center;">Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Limitazioni. Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio.</p> <p>Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; • Stati di guerra e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile le prestazioni; • Dolo dell'Assicurato; • Suicidio o tentato suicidio; • Abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • Qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
PROTEZIONE LEGALE (opzionale)	
<p style="text-align: center;">Tipologie di garanzie</p>	<p>Garantisce diverse tipologie di protezione con copertura garantita fino al massimale indicato in polizza.</p> <p>Di seguito le tipologie che potrai scegliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Minima Auto". Copre i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo ed offre le seguenti protezioni: <ul style="list-style-type: none"> - Recupero danni subiti per fatti illeciti di terzi; - Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. • "Incidenti". Copre i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo ed offre le seguenti protezioni: <ul style="list-style-type: none"> - Recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi;

	<ul style="list-style-type: none"> - Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale; - Assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato (sequestrato in seguito ad incidente stradale); - Proporre ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso, consulenza telefonica. • "Patente". Copre i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo ed offre le seguenti protezioni: <ul style="list-style-type: none"> - Proporre ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso; - Proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio pari o superiore a 4 punti; - Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti Autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato. • "Controversie". Copre i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo ed offre le seguenti protezioni: <ul style="list-style-type: none"> - Sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato; - Assistenza di un interprete; - Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie; - Anticipo cauzione penale.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni. Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e garanzia. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio.</p> <p>Estensione territoriale. Sono previste estensioni territoriali differenti in funzione della tipologia di protezione e del caso assicurativo. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio.</p> <p>Esclusioni. La copertura di tutela legale non è valida principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In materia fiscale e amministrativa; • Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; • Nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza (vedasi parziali deroghe per ciascuna formula); • Se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici e morali.
INCENDIO (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Assicura i danni causati da incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante.</p> <p>Massimali: la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata concordata col Contraente ed indicata in polizza.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio; • Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; • Stati di guerra e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile le prestazioni; • Danni determinati o agevolati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; • I danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere.

FURTO E RAPINA (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Puoi scegliere di acquistare la garanzia nella forma "totale" o "parziale e totale":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forma "totale": ti verranno risarciti i danni a seguito di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo; • Forma "parziale e totale": risarciremo i danni a seguito di furto o rapina consumati o tentati. <p>Sono inoltre compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina, oltre ai danni arrecati al veicolo furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo.</p> <p>Massimali: la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata concordata col Contraente ed indicata in polizza.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti e franchigie: la garanzia può prevedere l'applicazione di uno scoperto e franchigia, come indicato in polizza.</p> <p>Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; • Stati di guerra e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile le prestazioni; • I danni determinati o agevolati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
ATTI VANDALICI (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Assicura i danni a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o vandalismo.</p> <p>Massimali: la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata concordata col Contraente ed indicata in polizza.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti e franchigie: la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e franchigia, come indicato in polizza.</p> <p>Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; • Stati di guerra e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile le prestazioni; • I danni determinati o agevolati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; • Nel caso di atti vandalici e dolosi in genere, l'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata dal veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati; • I danni causati da altro veicolo in circolazione.
FENOMENI NATURALI (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Assicura i danni causati da eventi atmosferici quali grandine, trombe d'aria, tempeste, bufere ed uragani, ghiaccio, caduta di neve, allagamenti, inondazioni, alluvioni e mareggiate, frane, smottamenti, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti, caduta di alberi.</p> <p>Massimali: la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata concordata col Contraente ed indicata in polizza.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti e franchigie: la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e franchigia, come indicato in polizza.</p> <p>Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma; • Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; • Stati di guerra e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile le prestazioni; • I danni determinati o agevolati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; • I danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del contraente e dell'assicurato.

CRISTALLI (opzionale)	
Garanzie di base	Assicura i danni a seguito rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato). Massimali: la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata concordata col Contraente ed indicata in polizza.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti e franchigie: le riparazioni/sostituzioni eseguite presso i centri non convenzionati con ALLIANZ NEXT (Doctor Glass, Carglass, Vetrocar, Puntoglass, Glassdrive, Motorglass) saranno rimborsate con l'applicazione di una franchigia di 250,00 € per sinistro. Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di: <ul style="list-style-type: none"> • Danni esclusivamente di natura estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo; • I danni causati ad altre parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli; • I danni a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni.

KASKO (opzionale)	
Garanzie di base	In base alla formula scelta assicura i danni al veicolo in conseguenza di: <ul style="list-style-type: none"> • Collisione con altro veicolo a motore identificato, nella formula "COLLISIONE"; • Collisione con altro veicolo a motore, urto contro ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada, nella formula "TOTALE". Massimali: la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata concordata col Contraente ed indicata in polizza.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti e franchigie: la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e franchigia, come indicato in polizza. Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di: <ul style="list-style-type: none"> • Danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada; • Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; • Stati di guerra e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile le prestazioni; • I danni determinati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, nonché i danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate per la riparazione o custodia del veicolo assicurato; • I danni subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada; • Danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; • I danni alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

INCONVENIENTI INCENDIO (opzionale)	
Garanzie di base	ALLIANZ NEXT si obbliga a tenere indenne il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in Leasing del veicolo assicurato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, non risarcibili in base alla garanzia RC Auto. Massimali: la garanzia è prestata fino ad un massimo di 250.000€.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti e franchigie: non previste Esclusioni: quanto non espressamente indicato nella descrizione dell'oggetto della garanzia.

Scaccia Pensieri (opzionale)	
Garanzie di base	<p>La garanzia rimborsa le seguenti spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimborso Oneri Fiscali; • Ripristino degli Airbag; • Soccorso vittime della strada; • Fenomeno elettrico; • Spese per la duplicazione della patente di guida ; • Spese per documenti a seguito di furto totale; • Smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa; • Danni da roditore; • Urto con animali selvatici o randagi. <p>Massimali: le spese per ripristinare gli airbag vengono rimborsate fino a 500,00€ per anno assicurativo, le spese sostenute a seguito di soccorso vittime della strada fino a 250,00€, relativamente al fenomeno elettrico la garanzia è prestata fino a 250€ per anno assicurativo, le spese per documenti a seguito di furto totale fino a 150,00€ per sinistro, le spese sostenute a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa verranno rimborsate fino a 150,00€ per sinistro, i danni da roditore fino ad un massimo di 1.500,00€ per anno e per sinistro, mentre i danni al veicolo a seguito di urto con animali selvatici e randagi vengono rimborsati fino alla concorrenza di 2.500,00 € per anno e per sinistro</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti e franchigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni da roditore: la garanzia è operante con un minimo non indennizzabile di 150,00€; • Urto con animali selvatici o randagi: la garanzia è prestata con un minimo non indennizzabile di 250,00€. <p>Esclusioni: quanto non espressamente indicato nella descrizione dell'oggetto della garanzia.</p>

NON AUTO RC (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Assicura i danni da responsabilità civile cagionati involontariamente a terzi e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, che si verifichi su strada pubblica o in area a questa equiparata, inerente ai seguenti rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proprietà ed uso di velocipedi (comprese le biciclette elettriche); • uso di monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll; • proprietà ed uso di apparecchi di ausilio per la mobilità quali carrozzelle per disabili anche elettriche; • proprietà o uso di mezzi, nell'ambito di impianti sportivi, di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva stessa (quali ad esempio veicoli elettrici); • proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il windsurf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri; • in qualità di trasportato sui mezzi di trasporto pubblico o privato. <p>Massimali: la garanzia è prestata fino ad un massimo di 250.000€ per sinistro</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti e franchigie: La garanzia è prestata con una franchigia di 250 €.</p> <p>Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; • derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite; • Dolo dell'Assicurato; • Danni da furto; • subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'assicurato, nonché di ogni altro parente o affine convivente.

NON AUTO INFORTUNI (opzionale)	
Garanzie di base	<p>ALLIANZ NEXT si impegna ad erogare le prestazioni stabilite in polizza, nel caso in cui il proprietario del veicolo assicurato, subisca un infortunio alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla Legge quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • velocipedi (comprese le biciclette elettriche); • monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll; • apparecchi di ausilio per la mobilità quali carrozzelle per disabili anche elettriche; • nell'ambito di impianti sportivi, mezzi di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva stessa (quali ad esempio veicoli elettrici); • proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il windsurf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri; • ovvero in qualità di trasportato sui mezzi di trasporto pubblico o privato. <p>Massimali: la garanzia è prestata fino ad un massimo di 100.000€ in caso di morte o di invalidità permanente.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti e franchigie: non si ha diritto all'indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10%. Se l'invalidità permanente supera il 10% del totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente tale franchigia.</p> <p>Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • infortuni subiti alla guida di mezzi soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla Legge o comunque a motore non elettrico; • infortuni subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea; • la pratica dei seguenti sport: guidoslitta, bungee jumping, slittino, bob, skeleton, discesa nei tratti montani di fiumi e torrenti (torrentismo, hydrospeed, rafting, canyoning), downhill, hockey a rotelle e su ghiaccio motonautica, immersione subacquea con autorespiratore, navigazione in mare in solitaria, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d'alpinismo, sci estremo e/o fuoripista, sport equestri; • Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; • derivanti dall'esercizio di attività professionali; • Dolo dell'Assicurato; • Danni da furto.

PROTEZIONE CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Morte e Invalidità permanente: l'assicurazione vale per gli infortuni che il conducente del veicolo assicurato possa subire durante la circolazione, su area pubblica e privata. La garanzia è operante da quando il conducente ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del veicolo in caso di incidente, guasto meccanico o avaria. Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte dell'assicurato, ALLIANZ NEXT corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio. Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), ALLIANZ NEXT corrisponde:</p> <p>a) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, ALLIANZ NEXT corrisponde la somma assicurata;</p> <p>b) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle menomazioni indicate nelle condizioni di polizza.</p> <p>Rimborso spese cura: in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, ALLIANZ NEXT assicura fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso delle spese espressamente indicate nelle condizioni di polizza ed effettivamente sostenute, nei 180 giorni successivi all'infortunio. A titolo esemplificati verranno rimborsate le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se c'è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale; - Accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici);

	<ul style="list-style-type: none"> - Onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento; rette di degenza; assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero; - Esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera); - Tickets relativi alle prestazioni che precedono. • Se non c'è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale: <ul style="list-style-type: none"> - Accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi. • Cure e protesi dentarie da infortunio. <p>Diaria da ricovero: ALLIANZ NEXT, in caso di ricovero in istituto di cura dell'assicurato per infortunio, corrisponde allo stesso l'indennità giornaliera prevista in polizza per ciascun giorno di degenza, per la durata massima di 180 giorni per ogni infortunio e per un periodo non superiore a 300 giorni per più sinistri che dovessero verificarsi nel medesimo anno assicurativo.</p> <p>Massimali: la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata concordata col Contraente ed indicata in polizza.</p>
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Scoperti e franchigie: la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto, come indicato in polizza.</p> <p>Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura; • Gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso; • Gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico; • Gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è operante nei casi seguenti:

- ! Per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree aeroportuali;
- ! Danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- ! Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- ! Nel caso di veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale.

La prestazione assicurativa può essere assoggettata a limiti (franchigie e scoperti) concordati con il Contraente e indicati nella polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Società?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Per la garanzia RC Auto il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro all'impresa o all'agenzia di competenza entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI).

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Società se:

- L'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia;
- Se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%;
- Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se:

- I veicoli coinvolti sono più di due;
- Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi.

Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it.

Per le coperture opzionali il sinistro deve essere comunicato, entro 3 giorni, per lettera, allegando la documentazione necessaria (es. denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.).

Rimborso del sinistro per evitare il malus:

In caso di sinistro per proprie responsabilità, l'assicurato **può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio** rimborsando gli importi liquidati.

La richiesta deve essere inoltrata a CONSAP, info su www.consap.it.

Gestione da parte di altre imprese:

La gestione dei sinistri è affidata alla Società D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA, di seguito denominata D.A.S., alla quale l'Assicurato può rivolgersi utilizzando i seguenti recapiti telefonici

DALL'ITALIA:

al numero verde

800 833 800

DALL'ESTERO:

al numero

+39 02 2412 8693

Oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica:

sinistri@das.it

utilizzabile sia per l'invio di nuove denunce, sia per l'inoltro di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro.

Per ricevere informazioni e consulenza circa la copertura Protezione legale è attivo il numero verde 800 533 533 per le chiamate dall'Italia, e il numero +39 045 839 27 23 per le chiamate dall'estero.

Per le prestazioni di tutela legale l'Assicurato deve immediatamente denunciare a D.A.S. o alla Società il verificarsi di ogni sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuta conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire immediatamente a D.A.S. notizia di ogni atto a lui notificato.

	<p>Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono compromettere il diritto alla prestazione.
Obblighi dell'impresa	<p>Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta.</p> <p>Tali comunicazioni vengono effettuate: entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.</p> <p>In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Società effettuerà il pagamento al danneggiato, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.</p>



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che anche le garanzie accessorie, se acquistate, cessano alla scadenza prevista senza tacito rinnovo e senza necessità di inviare disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente, a norma dell'articolo 67 duodecies del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni), qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo, a condizione che in tale periodo non sia avvenuto nessun sinistro.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è pensato per i proprietari di autovetture che vogliono assolvere l'obbligo di legge di assicurare i veicoli per l'RCA (Responsabilità Civile Auto), personalizzando l'offerta in base ai propri bisogni e necessità, senza rinunciare alla possibilità di acquistare ulteriori garanzie accessorie per tutelare il proprio patrimonio in caso di danni al veicolo.



Quali costi devo sostenere?

La provvigione media riconosciuta agli intermediari (Agenti) è pari al 14,6%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: Con lettera inviata ad Allianz Next S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano ; Tramite form presente sul sito www.allianznext.it La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Per la garanzia Rc Auto La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Per la garanzia Rc Auto: La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). La Negoziazione Assistita non è obbligatoria relativamente alle altre garanzie.

<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - E' possibile attivare la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; - Relativamente alle garanzie diverse dall'R.C.A., ciascuna delle parti ha la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione del danno, si procede alla nomina di un terzo periodo individuato di comune accordo o in difetto dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'Agenzia cui è assegnato il contratto (art. 36 delle CGA); - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA' DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

Le seguenti Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario, MOD. T_CBI1 2 ED. 03/2024 sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni MOD. ACBI 1 DIP ED. 06/2022
- DIP aggiuntivo Danni MOD. ACBI 1 DIP+ ED. 07/2024

Data aggiornamento: 17/07/2024.

GLOSSARIO

Accessori:	apparecchiature elettriche stabilmente fissate al mezzo (radio, navigatore satellitare e simili).
Accelerometro/Giroscopio:	dispositivo elettronico collegato a TUA BOX DRIVE o all'interno di TUA SMART DRIVE e TUA EASY DRIVE che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato.
Aggravamento del rischio:	variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.
Applicazione per Smartphone:	applicazione software dedicata ai dispositivi Smartphone utilizzata in combinazione con TUA SMART DRIVE e TUA EASY DRIVE per la raccolta e trasmissione al Centro Servizi dei dati necessari all'erogazione dei servizi. A disposizione di TUA BOX DRIVE per fini consultativi.
Area aeroportuale:	area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Assicurazione "a valore intero":	forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore reale del veicolo (e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati). Se l'assicurazione è prestata per un valore inferiore, all'assicurato non viene rimborsata la relativa parte proporzionale di danno.
Assicurazione "a primo rischio assoluto":	forma di assicurazione che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione con il valore reale del veicolo e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati. Non è applicabile la regola proporzionale.
Attestato di rischio:	documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che ALLIANZ NEXT mette a disposizione del contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.
Atto vandalico:	atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.
Avente diritto:	la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
Bluetooth Low Energy:	tecnologia per la trasmissione dati tra dispositivi diversi senza fili, a corto raggio e basso consumo di energia.
C.G.A.:	Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il contratto.
C.V.T.:	è l'acronimo di Corpi Veicoli Terrestri e identifica le garanzie accessorie alla R.C.A. (incendio, furto, kasko, ecc..).
Circolazione:	il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.
Codice:	il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio e che, relativamente alla sezione Polizza Connessa aderisce al contratto di comodato d'uso e di abbonamento ai servizi della Società Telematica.
Conducente:	colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione
Contratto:	il documento che prova il contratto di assicurazione. Relativamente a Tua Smart Drive, Tua Box Drive o TUA Easy Drive il documento sottoscritto fra le parti che prova l'adesione ai servizi prestati dalla Società Telematica e casualmente collegato al contratto assicurativo.
Costellazione GNSS:	l'insieme dei satelliti in orbita intorno alla terra, che consentono i servizi di localizzazione (definizione relativa alla sezione Polizza Connessa).
Crash:	relativamente alla sezione Polizza Connessa: incidente con impatto che abbia provocato per alcuni centesimi di secondo decelerazioni/accelerazioni almeno uguali o superiori alla soglia stabilita dalla Società Telematica di concerto con la Società.
Danno totale:	perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Dispositivo Telematico 2.0:	il dispositivo TUA SMART DRIVE o TUA EASY DRIVE, che oltre ad avere al proprio interno un accelerometro/giroscopio, un modulo di comunicazione Bluetooth Low Energy è dotato di un modulo GSM.
Dispositivo TUA BOX DRIVE:	dispositivo elettronico di proprietà della Società avente al proprio interno un localizzatore

	GNSS, accelerometri; un modulo telefonico GSM-GPRS che permette il collegamento al Centro Servizi dove vengono inviati e registrati tutti i dati acquisiti.
Dispositivo TUA SMART DRIVE e TUA EASY DRIVE:	dispositivo elettronico di proprietà della Società Telematica, avente al proprio interno un accelerometro/giroscoPIO ed un modulo di comunicazione Bluetooth Low Energy.
Ebbrezza:	superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Franchigia:	somma che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
Furto:	sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Impresa di assistenza:	impresa che gestisce il servizio di assistenza stradale (definizione relativa alla sezione Polizza Connessa).
Incendio:	combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente:	l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Installatore convenzionato:	installatore scelto dal Contraente fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla Società Telematica o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario.
Invalità permanente:	perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
Legge:	il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
Massimale:	l'importo fino a concorrenza del quale ALLIANZ NEXT presta l'assicurazione.
Minimo non indennizzabile:	importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.
Optionals:	elaborazioni fornite ed installate stabilmente dalla casa costruttrice del veicolo, con supplemento al prezzo base di listino.
Polizza:	il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio:	la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società.
Proprietario:	l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Pulsante assistenza:	pulsante disponibile su TUA SMART DRIVE, TUA EASY DRIVE, TUA BOX DRIVE, la cui pressione genera una richiesta di assistenza verso la Sala Operativa di Sicurezza.
R.C.A.:	Responsabilità Civile Auto.
Rapina:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.
Responsabilità concorsuale:	responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
Responsabilità principale:	responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Rivalsa:	diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del contraente o degli assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
Sala Operativa di Sicurezza:	struttura attraverso la quale viene erogato, se previsto dal contratto, il servizio di: <ul style="list-style-type: none"> - ricerca del veicolo e il coordinamento con le Autorità e/o gli Istituti di Vigilanza, competenti a norma dell'art. 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, scelti dalla Società Telematica; - assistenza telefonica in caso di Crash e/o di pressione del Pulsante assistenza relativamente alla sezione Polizza Connessa.
Scoperto:	parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
Scoppio:	repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.
SIM Card GSM o GSM-GPRS:	scheda di abbonamento telefonico, inserita all'interno del dispositivo, intestata alla Società Telematica ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi.
Sinistro:	verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Sostanze stupefacenti o Psicotrope:	sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.
Terzi:	coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive

Tariffa:	modificazioni ed integrazioni. i prezzi stabiliti da ALLIANZ NEXT in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto.
ALLIANZ NEXT:	Allianz Next S.p.A.

Valido per la sezione Assistenza ad integrazione e parziale modifica del "Glossario" valido per tutte le sezioni

Assicurato:	Il contraente della polizza, il proprietario ed il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del medesimo.
Struttura organizzativa:	la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Decorrenza e durata:	Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.
Estensione territoriale:	L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e all'Estero.
Furto:	Il reato, previsto dall' art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
Guasto:	Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l' Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio:	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente:	Evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Infortunio:	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.
P.R.A.:	Pubblico Registro Automobilistico.
Prestazione:	L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all' Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Allianz Next S.p.A., tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
Rapina:	Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Sinistro:	Il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.
Società:	Allianz Next S.p.A.
Valore commerciale:	il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato dalla differenza tra le valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote Professional" e i costi di riparazione.
Veicolo:	Autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto cose e/o persone, camper, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a m. 2,70; motociclo di oltre 50 cc immatricolato in Italia.

Valido per la sezione Protezione legale ad integrazione e parziale modifica del "Glossario" valido per tutte le sezioni:

Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione: il Proprietario, il Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato ed i trasportati del veicolo indicato in polizza.
Fatto accidentale:	l'evento conseguente ad un fatto inaspettato, non previsto e non prevedibile, sempreché tale fatto non dipenda dal mancato rispetto di norme, leggi e regolamenti.
Tutela Legale:	l'assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. L.vo 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.
Sinistro o caso assicurativo:	il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'assicurazione.
Unico sinistro:	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati ed in relazione ai quali la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in tale fatto o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito.

Per la sezione "Protezione Conducente" ad integrazione e parziale modifica del "Glossario" valido per tutte le sezioni:

Beneficiario:	la persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale ALLIANZ NEXT deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'assicurato. In assenza di designazione specifica i Beneficiari sono gli eredi legittimi o testamentari in parti uguali tra loro.
Circolazione:	il movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello stesso.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche

Invalidità Permanente:	obiettivamente constatabili. la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo.
Istituto di cura:	ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Ricovero:	la degenza comportante pernottamento in istituto di cura, documentata da cartella clinica finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.

Norme comuni a tutte le sezioni

Art. 1 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea. L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

L'Impresa procederà al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

Art. 2 - Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Se al momento della stipula del contratto il Contraente rende dichiarazioni inesatte o incomplete relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o successivamente non comunica ogni variazione che comporta un aggravamento del rischio il pagamento del danno, fatto salvo i diritti dei terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dal codice civile (art. 1892, 1893, 1894).

Art. 3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere effettuato all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o a ALLIANZ NEXT.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- **assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente di ALLIANZ NEXT;**
- **ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario ALLIANZ NEXT o l'agente in qualità di agente di ALLIANZ NEXT;**
- **contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.**

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il premio, salvo i contratti di durata inferiore a 12 mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento; in caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale.

Art. 4 - Durata e proposta di rinnovo

Il contratto ha una durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza **senza necessità di disdetta.**

ALLIANZ NEXT garantisce l'operatività **fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.** Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

ALLIANZ NEXT può formulare una proposta di rinnovo ed emette un avviso di scadenza del contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il contraente può manifestare la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto entro il 15° giorno successivo alla scadenza mediante il pagamento del premio propostogli da ALLIANZ NEXT e riceve i documenti di polizza Senza ulteriori formalità.

Le indicazioni circa la nuova proposta di premio, sono disponibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza dello stesso.

Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento della stipulazione o della proposta di rinnovo.

Il rapporto assicurativo prosegue senza alcuna soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza.

Il contraente che alla scadenza intenda estendere le coperture assicurative, modificare quelle esistenti o eliminare alcune di esse dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 5 - Disdetta del contratto

Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro della disdetta, con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.

Art. 6 - Vendita o consegna in conto vendita del veicolo

Nel caso in cui il veicolo assicurato sia venduto o posto in conto vendita, **il Contraente è tenuto a informare ALLIANZ NEXT** e scegliere fra le seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo

Il venditore può rendere valida la polizza stipulata per il veicolo venduto o posto in conto vendita per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo familiare convivente e della stessa tipologia. In questo caso è necessario che il venditore:

- **Distugga il certificato e la carta verde (se prevista nel contratto) relativi al veicolo venduto o consegnato in conto vendita;**
- **Consegna idonea documentazione che comprovi la vendita del veicolo o il conto vendita.**

Se la sostituzione comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

b) Cessione del contratto

Il Contraente può cedere all'acquirente insieme al veicolo anche il contratto di assicurazione. ALLIANZ NEXT emette un'appendice di cessione rilasciando il nuovo certificato di assicurazione e la Carta Verde domandando l'eventuale conguaglio del premio, calcolato sulla base della tariffa in corso.

Il contratto ceduto non può essere sospeso o variato e sarà valido sino alla sua naturale scadenza.

Alla scadenza contrattuale non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione del contratto

ALLIANZ NEXT restituisce il premio non usufruito al netto di imposte e contributi **dal giorno di consegna dei documenti assicurativi, della copia dell'atto di vendita** o documento di prova dell'avvenuta consegna in conto vendita.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde (se prevista nel contratto).

Se la vendita o la consegna in conto vendita sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data della sospensione del contratto.

ALLIANZ NEXT non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Art. 7 - Duplicato del certificato e della Carta verde

È possibile richiedere il duplicato del certificato e della carta verde, se prevista dal contratto, in caso di smarrimento, deterioramento, furto o distruzione presentando copia della relativa denuncia alle autorità competenti o autocertificazione del fatto.

A fronte di quanto sopra, ALLIANZ NEXT rilascia il duplicato del documento richiesto senza oneri a carico dell'assicurato.

Art. 7 bis - Obbligo distruzione Certificato e Carta Verde

La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti i casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di certificato e carta verde (se prevista in contratto).

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da ALLIANZ NEXT ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8 - Sospensione di garanzia/ Riattivazione (esclusioni)**Sospensione**

Il Contraente può richiedere la sospensione dell'assicurazione in corso di contratto che decorre dalle ore 24.00 e avviene tramite l'emissione di un'apposita appendice, che non può avere effetto retroattivo, sottoscritta dal Contraente.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde (se prevista nel contratto).

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una durata residua non inferiore a 15 giorni.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da ALLIANZ NEXT.

Qualora il contratto sia stato stipulato nella forma "Bonus/Malus" o "Bonus/Malus con Franchigia" o "Pejus", il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Esclusioni

Non è consentita la sospensione per i contratti:

- di durata inferiore all'anno;
- in cui non è presente la garanzia RCA;
- amministrati con "libro matricola";
- per l'assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene, su richieste del Contraente, con l'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso con la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione.

Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto della tariffa in vigore alla data della riattivazione stessa.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

Art. 9 - Risoluzione del contratto per furto o rapina del veicolo

In caso di furto totale o rapina del veicolo il Contraente deve informare ALLIANZ NEXT e consegnare copia della relativa denuncia. Il Contraente può optare per:

- a) **Risolvere il contratto** dal giorno successivo alla data di denuncia di furto o rapina. In tal caso ALLIANZ NEXT restituisce la parte del premio RCA corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua previa consegna di copia della citata denuncia. **ALLIANZ NEXT detrae dal rimborso del premio RCA, gli eventuali premi relativi alle garanzie CVT da corrispondere nell'eventuale futura scadenza di frazionamento.** Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il Contraente sarà tenuto a corrispondere la relativa rata di premio con diritto dalla restituzione della parte di premio come disposto al comma precedente.
- b) **Sostituire il contratto** con altro veicolo di proprietà o di proprietà di un familiare convivente (art. 6 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione).
- c) **Sospendere il contratto** (art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Art. 10 - Distruzione, demolizione o esportazione del veicolo

Nel caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a ALLIANZ NEXT fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione al P.R.A..

Il Contraente in tali circostanze ha la facoltà di scegliere una delle seguenti soluzioni:

- a) **Sostituzione con altro veicolo**: il Contraente può chiedere che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia. (art. 6 delle CGA).
- b) **Risoluzione del contratto**: il contratto si risolve con il rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione dell'attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati).

Per i contratti di durata inferiore all'anno ALLIANZ NEXT non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Se demolizione, distruzione o esportazione definitiva sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde (se prevista nel contratto).

- c) **Sospendere il contratto**: (art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Art. 11 - Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a ALLIANZ NEXT l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 12 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del contraente.

Art. 13 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da ALLIANZ NEXT.

Art. 14 - Divieto di cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente e/o l'Assicurato non potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso di ALLIANZ NEXT.

Tale consenso si intende già prestato, da parte dell'Impresa, nel caso di riparazione del veicolo presso la rete di carrozzerie convenzionate con l'Impresa stessa.

Art. 15 - Rinvio alle norme

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente assicurazione, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 16 - Clausola Broker

Per la stipulazione e gestione della presente polizza il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico al Broker associato al Consorzio Brokers Italiani indicato nella scheda di polizza.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste dal presente contratto, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta all'Impresa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, all'Impresa s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà come fatta al Contraente.

Ciò premesso, la corresponsione del premio effettuata al Broker, nei termini contrattualmente previsti, deve intendersi come effettuata all'Impresa ed il Broker riconosce di essere il semplice depositario di tutti i premi incassati per conto dell'Impresa.

Tali comunicazioni, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax. La presente clausola deve intendersi abrogata e priva di effetto quando il Contraente comunicherà all'Impresa la cessazione dell'incarico al Broker designato.

Resta inteso e pertanto convenuto che in caso di trasferimento di gestione ad altro intermediario non associato al Consorzio Brokers Italiani il contratto cesserà automaticamente alla prima scadenza anniversaria.

Art. 16.1 - Misure Restrittive - Sanctions Clause

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione, Allianz Next S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Allianz Next S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 16.2 - Cyber war

Si intendono esclusi tutti i danni direttamente o indirettamente causati, nel contesto di un conflitto tra Stati o di una guerra civile, dall'uso di sistemi informatici da parte di uno Stato (o fazione di una guerra civile) o di chi agisce per conto di uno Stato (o fazione di una guerra civile), che sia volto ad accedere, danneggiare, manipolare, distruggere i sistemi informatici - appartenenti a uno Stato nemico (o fazione nemica in una guerra civile), o a soggetti privati - localizzati in tale Stato o in uno Stato terzo, o,

comunque, a impedirne l'uso, con la finalità di compromettere le difese, il funzionamento o la stabilità economica o socio-politica del nemico. Rientra nella presente esclusione anche l'impiego da parte di uno Stato (o fazione di una guerra civile) o di chi agisce per conto di uno Stato (o fazione di una guerra civile), nel contesto di un conflitto tra Stati o di una guerra civile, di tecniche di intrusione, sabotaggio o danneggiamento delle infrastrutture e componenti fisiche di un sistema informatico appartenente a uno Stato nemico (o fazione nemica in una guerra civile) ovvero a soggetti privati, localizzato in tale Stato o in uno Stato terzo.

R.C. Auto

Condizioni generali

Art. 17 - Cosa assicuriamo

1. ALLIANZ NEXT assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
2. La sosta, la fermata, la marcia del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
3. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
4. Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e qualora venga dichiarato in polizza.
5. ALLIANZ NEXT inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni qualora siano espressamente richiamate. In questo caso, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali.

Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 18 - Estensioni della garanzia RCA

Sono sempre incluse nella RCA le seguenti estensioni della garanzia:

1. la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, **con esclusione dei danni a seguito di incendio;**
2. i danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al suo funzionamento. **Tale garanzia è prestata quando il veicolo non è in circolazione e con il limite di 30.000 € per anno assicurativo;**
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati, in conseguenza della circolazione nel limite del massimale RCA indicato in polizza;
4. per gli autoveicoli adibiti a scuola guida **l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'allievo conducente quando è alla guida, salvo durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;**
5. **per gli autotassametri o per le autovetture a noleggio con conducente, ALLIANZ NEXT assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario (se persona diversa) e del conducente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento;**
6. la responsabilità del Contraente, dell'Assicurato e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull'autovettura e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, nonché i danni all'autovettura.

Art. 19 - Cosa non assicuriamo (Esclusioni e rivalse)

La garanzia non è valida e ALLIANZ NEXT eserciterà, nei confronti del responsabile del danno e/o del proprietario del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza alla Legge, ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- a) **se il conducente non è abilitato** a norma delle disposizioni in vigore. ALLIANZ NEXT rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nel solo caso di sinistri cagionati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, salvo che il mancato rinnovo entro tale termine sia conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato in occasione del sinistro stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo al momento del sinistro;
- b) **danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata** ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice;
- c) **danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- d) **nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;
- e) **nel caso di veicoli con targa in prova**, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

- f) **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente**, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- g) **nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- h) **se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope**, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. **ALLIANZ NEXT, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza limita, solamente per il primo sinistro, il proprio diritto di rivalsa all'importo di € 2.000,00 indipendentemente dall'ammontare del danno.**
- i) **per i rischi derivanti dalla circolazione all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari;**
- j) **nel caso di veicolo su cingoli o ruote non gommate**, per i danni causati alla pavimentazione stradale.

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, ALLIANZ NEXT eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Ai fini dell'Assicurazione non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici dell'assicurazione il conducente del veicolo assicurato e limitatamente ai danni alle cose non sono considerati terzi i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

Art. 20 - Cessione del Credito

Le parti pattuiscono, che ai sensi degli artt. 1341 e 1342 comma 2 del Codice Civile, l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto a meno che ALLIANZ NEXT abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Art. 21 - Parametri di tariffazione

1. La valutazione del rischio e la determinazione del premio sono effettuate sulla base dei criteri contenuti nella Tariffa predisposta e resa disponibile presso la sede dell'Agenzia ove è stato stipulato il contratto.
2. Inoltre, viene tenuto conto della scelta operata dal Contraente tra una delle formule di personalizzazione del "tipo guida" sotto riportate:
 - **GUIDA LIBERA:** alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo);
 - **GUIDA ESPERTA:** alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età non inferiore a 26 anni compiuti e la patente idonea conseguita da più di 3 anni. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo);
 - **GUIDA ESCLUSIVA:** alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente, identificato nella figura del proprietario con un'età non inferiore ai 26 anni. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica (personalizzazione valida solo per autovetture uso privato o promiscuo);
 - **AZIENDA:** alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona giuridica (personalizzazione valida solo per autovetture uso privato o promiscuo).
3. **Il Contraente ha la possibilità di installare sulla propria autovettura un Dispositivo Satellitare denominato TUA SMART DRIVE o TUA BOX DRIVE aderendo all'opzione tariffaria "POLIZZA CONNESSA". In tal caso può scegliere tra una delle seguenti personalizzazioni del tipo guida:**
 - **GUIDA DONNA:** qualora la proprietaria dell'autovettura è una persona fisica di sesso femminile con un'età non inferiore ai 26 anni. Alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età non inferiore a 26 anni compiuti e la patente idonea conseguita da più di 3 anni (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo);
 - **GUIDA ESPERTA:** alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente che abbia un'età non inferiore a 26 anni compiuti e la patente idonea conseguita da più di 3 anni. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica con un'età superiore ai 26 anni (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo);
 - **GUIDA LIBERA:** alla guida dell'autovettura è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona fisica (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo);
 - **GUIDA AZIENDA:** alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente. Il proprietario del veicolo deve essere una persona giuridica (personalizzazione valida per autovetture uso privato o promiscuo).
4. **ALLIANZ NEXT eserciterà il proprio diritto di rivalsa per un importo pari a quanto liquidato da ALLIANZ NEXT con il massimo di € 5.000,00, nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona diversa da quelle autorizzate alla guida secondo la formula di personalizzazione tariffaria riportata in polizza.**
5. Tuttavia la rivalsa non sarà esercitata nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale), nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo a seguito di fatto doloso di terzi.

Sezione Opzione tariffaria "Polizza Connessa" (TUA SMART DRIVE/TUA BOX DRIVE)

Norme Comuni

Art. 22 - Opzione tariffaria "Polizza Connessa" (TUA SMART DRIVE/TUA BOX DRIVE/TUA EASY DRIVE) - Caratteristiche e requisiti per il suo funzionamento

L'opzione tariffaria Polizza Connessa è articolata nelle seguenti tipologie:

- 1) L'opzione TUA EASY DRIVE non produce effetti tariffari ma consente di beneficiare di servizi di assistenza e ricostruzione del crash attraverso l'abbinamento del Dispositivo Telematico con l'applicazione per Smartphone;
- 2) L'opzione tariffaria TUA SMART DRIVE o TUA BOX DRIVE consentono di beneficiare di una riduzione sul premio di tariffa oltre ai servizi di cui al punto 1).

Per gli eventuali successivi rinnovi la possibile riduzione del premio di tariffa varia in base all'indice di merito (IDM) calcolato sulla base dei dati rilevati dal dispositivo e visualizzabili tramite l'applicazione per smartphone dedicata.

Per scegliere l'opzione tariffaria TUA SMART DRIVE o TUA BOX DRIVE è necessario che il contratto soddisfi i requisiti previsti dalla tariffa.

Inoltre, per tutte le opzioni di Polizza Connessa, il Contraente:

- deve verificare presso il Punto Vendita o sul Sito della Società (www.allianznext.it), che il proprio Smartphone (e quello dei conducenti) siano in possesso dei requisiti minimi per l'attivazione della suddetta applicazione per smartphone;
- **entro 10 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva deve:**
 - o installare, con le modalità in seguito riportate, il dispositivo telematico sul veicolo oggetto del contratto,
 - o scaricare, se scelta l'opzione TUA SMART DRIVE o TUA EASY DRIVE, sul proprio Smartphone l'applicazione dedicata abbinandola al Dispositivo Telematico;
- deve impegnarsi a portare con sé il proprio Smartphone acceso e con attivo il bluetooth, la connessione dati e la localizzazione;
- relativamente a TUA SMART DRIVE e TUA BOX DRIVE deve connettere l'applicazione per Smartphone al Dispositivo Telematico, indipendentemente dall'utilizzo del veicolo, almeno 1 volta 90 giorni prima della scadenza del contratto;
- verificare che ogni conducente del veicolo oggetto del contratto, provveda a seguire il medesimo comportamento in merito all'applicazione per Smartphone descritta ai punti precedenti;
- deve adempiere agli impegni contrattuali indicati nei successivi articoli.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

Se è stata scelta l'opzione TUA SMART DRIVE o TUA BOX DRIVE, la violazione degli impegni contrattuali assunti comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente tariffa, con le seguenti conseguenze:

- perdita del beneficio tariffario per l'intero periodo assicurativo in corso, determinato quale differenza tra il premio corrisposto e quello che sarebbe stato pagato in forza della tariffa/sconti RCA/CVT in vigore senza il Dispositivo Telematico, mediante la sostituzione del contratto o la regolarizzazione della posizione amministrativa tramite la richiesta di suddetta somma;
- la possibilità per la Società di esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in proporzione tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato;

il venir meno del beneficio della riduzione del premio di tariffa associata all'indice di merito (IDM) per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

Inoltre, per tutte le opzioni di Polizza Connessa la mancata installazione del dispositivo e scarico dell'applicazione nei termini sopra indicati comporta il venir meno, o la limitata erogazione, dei servizi di assistenza/ricostruzione del crash.

La Società, attraverso la Società Telematica, potrà effettuare controlli da remoto al dispositivo installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del premio assicurativo (nel caso di TUA SMART DRIVE o TUA BOX DRIVE).

Periodo di attivazione - solo per TUA SMART DRIVE e TUA BOX DRIVE

Ai fini della determinazione dell'IDM saranno considerati solo i dati rilevati dal Dispositivo Telematico e dall'applicazione per Smartphone secondo i seguenti criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di installazione/attivazione del dispositivo telematico, e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione;
- il secondo periodo e gli eventuali successivi, hanno una durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 23 - Estensione territoriale

I servizi oggetto del presente contratto sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. Il servizio di ricerca del veicolo è limitato agli Stati membri dell'Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

Art. 24 - Competenza territoriale

Per le controversie, si rimanda a quanto disposto nell'omonimo articolo delle condizioni generali di assicurazione.

Art. 25 - Indice di Merito (IDM)**Indice di merito (IDM)**

L'IDM è l'indice rappresentativo dello stile di guida del cliente e si articola in 7 classi corrispondenti ciascuna a livelli di premio di tariffa decrescenti o crescenti.

I coefficienti di premio delle classi IDM sono indicati in tariffa.

a) stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe IDM 7 - Ingresso.

b) proposta di rinnovo

Per le annualità successive a quelle della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto della proposta di rinnovo, ad uno degli IDM che seguono sulla base dello stile di guida rilevato.

Il monitoraggio dello stile di guida prende in considerazione elementi di modalità di conduzione del veicolo quali ad esempio:

1. **percordanza annua:** calcolato come totale chilometri percorsi su base annua (quelli effettivi se la rilevazione è pari a 12 mesi, quelli stimati se il dispositivo è stato attivato per un periodo inferiore a 12 mesi);
2. **Km percorsi per tipo di strada/fascia oraria:** calcolato come incidenza dei tipi strada e fasce orarie in cui si sono percorsi i chilometri di cui al punto 1;
3. **Limiti di velocità:** percentuali di km percorsi oltre al limite prescritto dal Codice della Strada (+10 km/h);
4. **Accelerazioni/decelerazioni:** percentuale di accelerazioni / decelerazioni oltre soglia per tipologia di strada;
5. **Percentuale di viaggi connessi:** per viaggi connessi si intende i minuti di viaggio con raccolta completa di dati (come previsto all'Art. 21 - Opzione tariffaria "Polizza Connessa" Caratteristiche e requisiti per il suo funzionamento.

Di seguito gli IDM di rinnovo:

- IDM 1 - Super
- IDM 2 - Ottimo
- IDM 3 - Buono
- IDM 4 - Migliorabile
- IDM 5 - Distratto
- IDM 6 - Assenza Dispositivo/Applicazione

L'IDM 5 sarà applicato se si verifica uno dei due seguenti casi:

- vengano percorsi più del 50% dei minuti di viaggio totali del veicolo senza la possibilità di raccogliere i dati completi relativi allo stile di guida a causa della mancata ottemperanza degli obblighi contrattuali (quali, a titolo esemplificativo, il mancato collegamento tra Smartphone e dispositivo, la mancata attivazione GPS, il dispositivo scarico, ecc..);
- nel periodo di attivazione come definito all'art. 1, la Società abbia effettuato pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danno conseguenti a sinistri:
 - con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
 - con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

L'IDM 6 verrà applicato nel caso in cui il Cliente non ottemperi all'obbligo di installazione e attivazione del dispositivo telematico e relativa associazione dell'applicazione per Smartphone.

Per la determinazione della proposta di rinnovo in base all'IDM, si precisa che:

- qualora il periodo di attivazione di TUA SMART DRIVE/TUA BOX DRIVE risultasse inferiore ad un anno, ma comunque pari o superiore a 180 giorni, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
- qualora il periodo di attivazione del dispositivo risultasse inferiore a 180 giorni, o nel caso in cui l'ultima connessione App (solo per TUA SMART DRIVE) risalga a più di 6 mesi dal termine del periodo di osservazione, o nel caso in cui vengano percorsi meno di 500 chilometri annui, sarà applicato l'IDM 7 - Ingresso, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'IDM 5 descritti in precedenza;

nel caso di sostituzione del veicolo verranno sommati tutti i rilevamenti nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.

Art. 26 - Oggetto del contratto

Il Contratto, regolato dalle presenti Condizioni Generali ha per oggetto la fornitura del Dispositivo Telematico (TUA SMART DRIVE, TUA BOX DRIVE e TUA EASY DRIVE), concesse dalla Società Telematica al Contraente in comodato gratuito e l'erogazione dei Servizi infotelematici indicati nello stesso e dettagliatamente descritti negli articoli successivi. Trattasi di contratto accessorio al Contratto di assicurazione e causalmente collegato allo stesso.

Art. 27 - Natura del contratto e durata

Il Contratto è stipulato contemporaneamente al Contratto di assicurazione emesso dalla Società, e ne ha la medesima durata. Tuttavia, nel caso di mancato rinnovo della polizza di assicurazione da parte del Contraente, quest'ultimo avrà comunque il diritto di chiedere la continuazione dei Servizi assumendosi l'obbligo di pagare il canone.

A tal fine il Contraente:

- autorizza la Società Telematica a richiedere alla Società comunicazioni in ordine alla sussistenza della polizza ovvero al suo mancato rinnovo o sospensione;
- autorizza la Società Telematica a contattarlo al fine di verificare se esso intenda procedere alla disinstallazione dei dispositivi o continuare a fruire dei servizi.

Il canone rappresenta il corrispettivo dei servizi pattuiti ed è corrisposto dalla Società alla Società Telematica.

Il pagamento del premio del Contratto di assicurazione esprime adesione del Contraente al contratto di comodato d'uso gratuito del dispositivo.

Il Contraente riconosce espressamente che i Servizi erogati dalla Società Telematica non costituiscono in alcun modo copertura assicurativa del veicolo.

Art. 28 - Descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione

Condizioni per l'erogazione dei Servizi di:

- raccolta ed elaborazione dati;
- allarme automatico in caso di Crash;
- allarme in caso di pressione del Pulsante assistenza;

sono la corretta installazione e attivazione del Dispositivo Telematico a bordo del Veicolo da parte del Contraente, il suo utilizzo in combinazione con l'Applicazione per Smartphone e il rispetto di quanto riportato al successivo Art. 30.

L'attivazione dei Servizi sarà confermata al Contraente attraverso l'Applicazione per Smartphone.

La condizione per l'erogazione del Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina è la corretta installazione e attivazione del Dispositivo TUA BOX DRIVE a bordo del veicolo presso un Installatore Autorizzato dalla Società e il rispetto di quanto riportato al successivo Art. 30.

Il Contraente, firmando il Contratto:

- acconsente all'attivazione del dispositivo e rende possibile l'erogazione dei servizi elencati ai punti successivi;
- autorizza la Società Telematica a far intervenire la Sala Operativa di Sicurezza presso i competenti Organi di Polizia;
- autorizza la Società Telematica ad inoltrare, per il tramite del proprio Centro Servizi, la segnalazione di allarme per incidente/richiesta di soccorso alla Impresa di Assistenza.

Art. 28.1 - Servizio di raccolta ed elaborazione dati

Il dispositivo, installato e attivato sul Veicolo, (in caso di TUA SMART DRIVE congiuntamente all'Applicazione per Smartphone), effettua la raccolta dei seguenti dati:

- a) il tempo di uso (dalla rilevazione del movimento del veicolo);
- b) la posizione, la velocità, le accelerazioni e decelerazioni del Veicolo:
 - durante il viaggio;
 - in caso di eventuali Crash/Sinistri rilevati e/o di pressione del Pulsante assistenza ai fini dell'erogazione dei Servizi di cui agli Artt. 27.2 e 27.3;
 - occasionalmente ai fini della taratura di TUA SMART DRIVE, della verifica delle sue funzionalità e del suo utilizzo;
- c) l'accadimento di eventuali Crash/Sinistri;
- d) dati identificativi dello Smartphone utilizzato (solo per TUA SMART DRIVE);
- e) lo stile di guida.

Il servizio decorre dal momento di attivazione del dispositivo. Attraverso la scansione continua del dispositivo il Centro Servizi elabora i dati acquisiti e li mette a disposizione:

- del Contraente come indicato al punto 27.5;
- della Società per le proprie elaborazioni con finalità assicurative, per la valutazione e corretta gestione del rischio assicurato, tariffarie e per l'eventuale sviluppo di servizi dedicati.

La sospensione della Polizza Assicurativa non implica il venir meno della rilevazione dei dati di cui al primo comma sino allo smontaggio del dispositivo.

Art. 28.2 - Servizio di allarme automatico in caso di Crash

Il Servizio è erogato dal momento di attivazione del Dispositivo Telematico congiuntamente all'associazione/attivazione dell'Applicazione per Smartphone, **o dalla data di effetto del contratto, qualora l'attivazione del Dispositivo Telematico avvenisse prima dell'effetto del contratto stesso**, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno a condizione del rispetto di quanto riportato al successivo Art. 30.

In caso di rilevazione di un Crash, la Società Telematica provvede a:

- verificare la situazione risultante dall'elaborazione dei dati raccolti dal Centro Servizi;
- contattare il numero telefonico associato allo Smartphone utilizzato in combinazione con TUA SMART DRIVE o TUA EASY DRIVE al momento della rilevazione del Crash stesso (numero fornito in fase di attivazione dell'Applicazione per Smartphone) o contattare il numero telefonico fornito in fase di stipula della polizza assicurativa in caso di TUA BOX DRIVE.

Nel caso il Dispositivo Telematico in uso sul veicolo sia di tipo 2.0 (informazione verificabile consultando la suddetta applicazione) e nel caso in cui non vi sia connessione tra il Dispositivo stesso e Smartphone, la Sala Operativa di Sicurezza contatterà il numero telefonico del "contatto principale" dichiarato in polizza.

Nel caso in cui durante il contatto telefonico riceva conferma del sinistro e della necessità di intervento, la Società Telematica:

- fornisce assistenza tecnica e informativa per le procedure da adottare in caso di incidente;
- richiede l'intervento dei soccorsi, inoltrando la segnalazione completa della posizione del veicolo all'Impresa di Assistenza Stradale, secondo le modalità dettagliate all'interno della Polizza Assicurativa.

In caso di mancato contatto telefonico, nei casi in cui sia disponibile la posizione del veicolo, la Società Telematica, laddove valuti la sussistenza di una effettiva situazione di necessità sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili, richiede l'intervento dell'Impresa di Assistenza, come descritto al punto precedente.

L'erogazione del Servizio potrà essere sospesa in caso di inserimento in manutenzione del Dispositivo Telematico o nel caso di sospensione della polizza assicurativa.

Art. 28.3 - Servizio di allarme in caso di pressione del pulsante assistenza

Il Servizio è erogato dal momento di attivazione del Dispositivo Telematico, congiuntamente all'associazione/attivazione dell'Applicazione per Smartphone, **o dalla data di effetto del contratto qualora l'attivazione del Dispositivo Telematico avvenisse prima dell'effetto del contratto stesso**, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno a condizione del rispetto di quanto riportato al successivo art.10.

In caso di pressione del Pulsante assistenza il Centro Servizi, dopo adeguata verifica, contatta il numero telefonico associato allo Smartphone utilizzato in combinazione con TUA SMART DRIVE o TUA EASY DRIVE al momento della richiesta di assistenza (numero fornito in fase di attivazione dell'Applicazione per Smartphone) o il numero telefonico del "contatto principale" fornito in fase di stipula della polizza assicurativa in caso di TUA BOX DRIVE.

Nel caso il Dispositivo Telematico in uso sul veicolo sia di tipo 2.0 (informazione verificabile consultando la suddetta applicazione) e nel caso in cui non vi sia connessione tra il dispositivo stesso e Smartphone, la Sala Operativa di Sicurezza contatterà il numero telefonico del "contatto principale" dichiarato in polizza.

Qualora si pervenga al riconoscimento di un allarme reale, la Società Telematica può:

- contattare le Forze dell'Ordine in caso di pericolo personale;
- provvedere ad inoltrare la richiesta di assistenza stradale, fornendo la posizione del veicolo, ove rilevata, all'Impresa di Assistenza.

Contrariamente, la Società Telematica provvede alla chiusura dell'intervento.

Le prestazioni di assistenza saranno erogate esclusivamente nel caso in cui ne sia stata confermata la necessità durante la conversazione telefonica con la Società Telematica.

Ove per qualsiasi motivo non venga instaurato il contatto telefonico ovvero non venga confermata la sussistenza di una situazione di pericolo o la richiesta di una prestazione di assistenza, la Società Telematica procede all'annullamento dell'allarme e provvede alla chiusura dell'intervento non intraprendendo alcuna ulteriore azione.

L'erogazione del Servizio potrà essere sospesa in caso di inserimento in manutenzione del dispositivo o nel caso di sospensione della polizza assicurativa.

**Art. 28.4 - Servizio di Ricerca del Veicolo dopo il furto totale o la rapina (ESCLUSIVAMENTE PER TUA BOX DRIVE)
Condizione per l'erogazione del Servizio è la corretta installazione e attivazione di TUA BOX DRIVE a bordo del veicolo presso un Installatore Autorizzato dalla Società e il rispetto di quanto riportato al successivo art.30.**

Il Servizio decorre dall'ora di attivazione di TUA BOX DRIVE, qualora quest'ultimo sia acquistato ed espressamente richiamato in polizza o sul certificato di assicurazione, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno.

Per l'attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo, qualora il Contraente non abbia ricevuto la prevista segnalazione automatica di allarme furto, deve contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza della Società Telematica ad uno dei numeri riportati sul contratto stipulato con la Società telematica e inviare, appena possibile, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. Al Contraente verranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le informazioni relative alla posizione del veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità di Polizia. Qualora il veicolo venga ritrovato, sarà cura della Sala Operativa di Sicurezza darne comunicazione al Contraente. È fatto espresso obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di Sicurezza l'eventuale falso allarme furto per annullare la richiesta di intervento.

La mancata comunicazione comporterà la diretta responsabilità del Contraente per le conseguenze determinate dalla omessa comunicazione, nonché l'obbligo di rifondere la Società Telematica delle spese eventualmente sostenute.

L'erogazione del servizio potrà essere sospesa in caso di sospensione della polizza assicurativa.

Art. 28.5 - Consultazione dati

Il contraente o il conducente del veicolo se persona diversa, potrà accedere ai propri dati, tramite l'applicazione per Smartphone TUA APP, necessaria per l'erogazione del servizio, quali a titolo esemplificativo:

- lo stile di guida;
- la localizzazione del veicolo;
- la visualizzazione degli ultimi percorsi effettuati.

Le informazioni di cui sopra potranno essere consultate puntualmente dal titolare dello Smartphone.

Qualora il contraente sia una persona giuridica, lo stesso si dichiara edotto della possibilità che il suo accesso ai predetti dati, potrebbe comportare, in relazione alla concreta organizzazione aziendale, l'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'art.4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 29 - Installazione, disinstallazione, reinstallazione e restituzione dei dispositivi TUA SMART DRIVE e TUA EASY DRIVE:

La consegna al Contraente del Dispositivo Telematico, unitamente a tutti i componenti necessari alla sua installazione, potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- tramite spedizione all'indirizzo di consegna comunicato all'atto della sottoscrizione della Polizza Assicurativa;
- tramite consegna diretta da parte dell'Agenzia, presso la quale è stato stipulato il Contratto di assicurazione, che all'occorrenza può fornire un supporto nell'attività di scarico dell'applicazione da abbinare al Dispositivo Telematico.

Il Contraente è tenuto ad installare e attivare il Dispositivo Telematico e l'Applicazione per Smartphone, seguendo le istruzioni e le prescrizioni fornite dalla Società Telematica.

L'installazione del dispositivo dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva.

Le attività di installazione, attivazione e disinstallazione del dispositivo sono a cura del Contraente.

Nel caso di furto del Veicolo:

- senza ritrovamento dello stesso, l'installazione di un nuovo Dispositivo Telematico su un altro Veicolo è considerato come una prima installazione.

- con ritrovamento dello stesso ma senza dispositivo, l'installazione di un nuovo dispositivo è considerato come una prima installazione. **Il contraente è tenuto ad informare la Società Telematica e a fornire prova documentale della sottrazione indebita.**

Le spese relative alla sostituzione/verifica del Dispositivo Telematico in caso di guasto accertato dal Centro Servizi, sono a carico della Società Telematica, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Contraente, nel qual caso saranno a carico di quest'ultimo.

In caso di disinstallazione, il Dispositivo Telematico viene custodito dal Contraente con le modalità e finalità di seguito riportate:

- variazione della polizza assicurativa per cambio Veicolo: il Dispositivo Telematico viene conservato per essere reinstallato sul Veicolo subentrante;
- sospensione della polizza assicurativa a seguito di vendita, distruzione, demolizione oppure esportazione definitiva all'estero del Veicolo: il Dispositivo Telematico viene conservato fino al momento della riattivazione della polizza assicurativa per essere reinstallato sul Veicolo subentrante.

In entrambi i casi il Contraente ha 10 giorni lavorativi per reinstallare il dispositivo sul nuovo veicolo.

Nei casi di cessazione del Contratto per qualsiasi causa, tra cui, a titolo esemplificativo:

- mancato rinnovo della polizza assicurativa;
- annullo della polizza assicurativa per qualsiasi causa intervenuta (ad es. per vendita del Veicolo);
- mancata riattivazione della polizza assicurativa a seguito di precedente sospensione della stessa;

il Dispositivo Telematico deve venir restituito alla Società Telematica.

La restituzione del Dispositivo Telematico unitamente a tutti i componenti accessori, avverrà:

- tramite spedizione con raccomandata, a cura e spese del Contraente, all'indirizzo riportato sul contratto stipulato con la Società Telematica, riutilizzando la confezione originale di ricezione;
- riconsegna all'agenzia di emissione riutilizzando la confezione originale;
- previo contatto del cliente con il Centro Servizi, presso un installatore convenzionato;

TUA BOX DRIVE:

Il Contraente è tenuto a contattare il Centro Servizi ad uno dei numeri riportati sul contratto stipulato con la Società Telematica o l'Installatore Convenzionato individuato all'atto della sottoscrizione del Contratto, per concordare l'installazione del Dispositivo Telematico.

L'installazione di TUA BOX DRIVE dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva.

Il Contraente per ogni operazione di installazione, disinstallazione e/o reinstallazione del Dispositivo Telematico è tenuto a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore autorizzato dalla Società Telematica, previo contatto telefonico con il centro Servizi ad uno dei numeri riportati sul contratto stipulato con la Società Telematica.

Le spese relative all'installazione del dispositivo sono a carico della Società, che le regolerà alla Società Telematica mediante accordi specifici. Nessun costo od onere potrà essere posto dall'Installatore autorizzato a carico del Contraente, ad eccezione di eventuali interventi richiesti specificatamente a quest'ultimo dal Contraente, esulanti dalla installazione o manutenzione o disinstallazione del dispositivo.

Nel caso di furto del veicolo:

- senza ritrovamento, l'installazione di un nuovo Dispositivo Telematico su un altro veicolo è considerata come una prima installazione.
- con ritrovamento dello stesso ma senza Dispositivo Telematico, l'installazione di un nuovo dispositivo è considerato come una prima installazione. **Il Contraente è tenuto a informare la Società Telematica e a fornire prova documentale della sottrazione indebita.**

Le spese relative alla:

- disinstallazione, per qualsiasi causa intervenuta, sono a carico della Società;
- disinstallazione (per sostituzione del veicolo) e reinstallazione su di un altro veicolo sono a carico della Società;
- sostituzione/verifica di TUA BOX DRIVE in caso di guasto accertato dal Centro Servizi della Società Telematica, sono a carico della stessa, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Contraente, nel qual caso saranno a carico di quest'ultimo;

In caso di disinstallazione, il Dispositivo Telematico viene custodito presso l'Installatore Autorizzato con le modalità di seguito riportate:

- sostituzione del veicolo: il Dispositivo Telematico viene conservato fino al momento della reinstallazione;
- sospensione della polizza assicurativa con conseguente sospensione del contratto di abbonamento, a seguito di vendita, distruzione o demolizione del veicolo oppure per esportazione definitiva all'estero dello stesso: il Dispositivo Telematico verrà conservato fino al momento in cui il Contraente riattiverà la Polizza Assicurativa su di un altro veicolo sul quale verrà reinstallato; scaduto il periodo massimo di sospensione previsto dalla Polizza Assicurativa, il Dispositivo Telematico verrà ritirato dalla Società Telematica;
- annullamento della polizza assicurativa: il dispositivo viene conservato fino al ritiro da parte della Società Telematica.

Art. 30 - Mancata restituzione dei dispositivi TUA SMART DRIVE/TUA BOX DRIVE/TUA EASY DRIVE

Eccettuato il caso di furto del Veicolo, documentato tramite copia della denuncia alle Forze dell'Ordine, e salva la facoltà di cui al comma successivo, il Contraente è sempre tenuto alla restituzione dei dispositivi, anche se non funzionanti, entro 45 giorni dal verificarsi della causa che ha generato la cessazione della Polizza Assicurativa.

Il Contraente, nel medesimo termine di cui al comma precedente, avrà facoltà di acquistare i dispositivi corrispondendo alla Società Telematica

la somma, a titolo di prezzo della compravendita, pari a:

- € 35,00 più IVA per TUA SMART DRIVE e TUA EASY DRIVE;
- € 95,00 più IVA per TUA BOX DRIVE.

Sarà cura ed onere del Contraente, sempre nel medesimo termine di 45 giorni, perfezionare la compravendita, provvedendo all'acquisto ed al pagamento del dispositivo accedendo al sito internet riportato sul contratto stipulato con la Società Telematica.

Qualora, a seguito di uno dei seguenti eventi, riportati a titolo esemplificativo:

- cessazione della Polizza Assicurativa;
- furto del dispositivo purché non originato dal furto consumato o tentato del veicolo,

il Contraente non restituisca il dispositivo secondo quanto riportato all'art. 29 e, nei casi in cui restituisse il dispositivo:

- **non funzionante;**
- **funzionante ma oltre il termine dei 45 giorni;**

sarà tenuto a corrispondere alla Società Telematica, nei 15 giorni successivi allo scadere del termine di cui al primo comma, a titolo di risarcimento danni, una somma pari a € 200,00 più IVA. Nella determinazione dell'importo, si è tenuto conto sia del valore dei dispositivi al momento dell'evento, sia degli oneri della Società per l'attivazione della procedura di 'recupero forzoso' dei dispositivi medesimi. Sulla somma dovuta saranno calcolati gli interessi previsti dalla legge.

La Società Telematica, in caso di mancato pagamento dell'importo di cui al comma precedente sarà costretta ad agire giudizialmente con conseguente obbligo del Contraente di rimborsare la Società Telematica, in aggiunta alle somme di cui al comma precedente, anche tutte le spese legali eventualmente sostenute.

Il Contraente prende atto che la mancata restituzione del dispositivo può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità di cui all'Art. 646 c.p..

Art.31 - Condizioni per il corretto funzionamento del dispositivo ed operatività dei servizi

Fermo quanto riportato ai successivi punti 30.1, 30.2 e 30.3, una volta installate ed attivate, TUA SMART DRIVE e TUA EASY DRIVE, congiuntamente all'Applicazione per Smartphone, e TUA BOX DRIVE:

- registrano e trasmettono i dati relativi all'uso del veicolo in base ai parametri tempo/luogo;
- registrano e trasmettono i dati di eventuali Crash/Sinistri;
- permettono al Centro Servizi di inoltrare all'Impresa di Assistenza una segnalazione di allarme unitamente ai dati di localizzazione del Veicolo;
- TUA BOX DRIVE consente la raccolta dei dati di localizzazione del veicolo, ai fini delle operazioni di ricerca del veicolo, a seguito del Furto Totale o Rapina segnalati dal Contraente.

Art. 31.1 - Condizioni per il corretto funzionamento di TUA SMART DRIVE e TUA EASY DRIVE

Le condizioni principali per il corretto funzionamento sono:

- corretta installazione ed attivazione del Dispositivo Telematico e della Applicazione per Smartphone da parte del Contraente secondo le indicazioni fornite dalla Società Telematica;
- sufficiente disponibilità di carica della batteria interna del Dispositivo Telematico e dello Smartphone, operazioni di cui è responsabile il Contraente o, se diverso, l'effettivo Conducente;
- utilizzo del dispositivo in combinazione con l'Applicazione per Smartphone, tramite connessione Bluetooth Low Energy;
- corretta operatività della rete di telefonia mobile, presenza di segnale GSM-GPRS nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- attivazione e funzionamento dei servizi di localizzazione sullo Smartphone e della costellazione GPS, per consentire la localizzazione del veicolo sul territorio;
- disponibilità e corretta operatività di una connessione dati sullo Smartphone utilizzato in accoppiamento con il Dispositivo Telematico;
- adempimento, da parte del Contraente, di quanto indicato nel successivo articolo "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".

Art. 31.2 - Condizioni per il corretto funzionamento di TUA BOX DRIVE

Le condizioni principali per il corretto funzionamento sono:

- corretta installazione del dispositivo presso un installatore autorizzato;
- corretto funzionamento della costellazione GPS, che consente la localizzazione del veicolo sul territorio;
- corretta operatività della rete di telefonia mobile nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- presenza di segnale GPS e GSM nel caso il veicolo si trovi all'interno di garage, tunnel, ecc. In tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del veicolo per la sua ricerca e per la rilevazione dei dati;
- adempimento, da parte del Contraente, di quanto indicato nel successivo articolo "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".

Art. 31.3 - Condizioni per la corretta operatività dei Servizi

L'operatività dei Servizi è subordinata ad una corretta installazione/attivazione di TUA SMART DRIVE e TUA EASY DRIVE, della Applicazione per Smartphone o di TUA BOX DRIVE, alle condizioni per il loro corretto funzionamento come riportate nei precedenti Artt. 30.1 e 30.2 ed al rispetto delle successive condizioni:

- il Contraente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sulla Polizza Assicurativa e sul certificato di installazione siano esatti;
- il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ed alla Società Telematica l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici, atti a consentire la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei Servizi;
- in caso di guasto e/o di mancato funzionamento di TUA SMART DRIVE o TUA EASY DRIVE, il Centro Servizi informerà in tempi brevi il Contraente mediante SMS o altre modalità e lo stesso dovrà attenersi alle indicazioni fornitegli per il ripristino e/o la sostituzione del dispositivo entro il termine prefissato;

- in caso di guasto o di mancato funzionamento di TUA BOX DRIVE, il Centro Servizi informerà in tempi brevi mediante SMS o con altri mezzi il Contraente, il quale dovrà recarsi dall'installatore prescelto entro il termine prefissato per la verifica e manutenzione del sistema. In caso di impossibilità ad osservare il termine comunicato, il Contraente è tenuto a fissare il nuovo appuntamento con lo stesso installatore od altro installatore autorizzato, indicato dal Centro Servizi;
- il Contraente ha l'obbligo di non intervenire sul Dispositivo TUA SMART DRIVE o TUA EASY DRIVE in caso di malfunzionamenti, ma dovrà informarne tempestivamente la Società Telematica;
- il Contraente ha l'obbligo di non intervenire direttamente o indirettamente su TUA BOX DRIVE e le sue componenti. Ogni intervento sulla stessa deve essere condotto da personale autorizzato dalla Società Telematica, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dalla non osservanza di quanto precisato e si riserva il diritto di risoluzione immediata del contratto tramite comunicazione scritta al Contraente ed alla Società;
- il Contraente è tenuto contattare il Centro Servizi al fine di verificare il corretto funzionamento del Dispositivo TUA SMART DRIVE o TUA EASY DRIVE dopo un incidente, o comunque dopo eventi che possano aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al dispositivo;
- il Contraente è tenuto a recarsi presso un installatore autorizzato al fine di verificare il corretto funzionamento di TUA BOX DRIVE dopo un incidente, dopo un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al dispositivo o alla sua installazione nonché dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, qualora sia stato oggettivamente constatato che tali riparazioni abbiano interessato le parti installate;
- aggiornamento del data base cartografico dell'intero territorio nazionale. Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile comunque che non tutto il territorio nazionale ed extranazionale sia adeguatamente riportato, così da non poter garantire un corretto posizionamento del Veicolo per cause non direttamente dipendenti dalla Società Telematica;
- in caso di interventi manutentivi sul Veicolo che richiedano la rimozione del Dispositivo Telematico, per evitare la registrazione di dati non pertinenti, si richiede al Contraente di contattare il Centro Servizi ad uno dei numeri riportati sul contratto stipulato con la Società Telematica, per l'inserimento in manutenzione del Dispositivo. Al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativi i dispositivi, il Contraente dovrà ricontattare il Centro servizi della la Società Telematica.

Art. 32 - Esonero da responsabilità ed esclusioni

Il Contraente, prima di procedere al ritiro del veicolo presso l'Installatore autorizzato a seguito di installazione di TUA BOX DRIVE, è tenuto a verificarne le condizioni e, conseguentemente, ad apporre la propria firma sul Certificato di installazione, che verrà trattenuto dall'Installatore autorizzato.

La Società Telematica è espressamente esonerata da qualsivoglia pretesa e/o responsabilità per danni al Dispositivo TUA SMART DRIVE o TUA EASY DRIVE derivanti dalla non corretta installazione, manutenzione o disinstallazione del Dispositivo Telematico stesso, dei quali il Contraente risponde pienamente.

La Società Telematica è espressamente esonerata da qualsivoglia pretesa e/o responsabilità per danni derivanti dalla non corretta installazione, manutenzione o disinstallazione di TUA BOX DRIVE, dei quali l'Installatore autorizzato risponderà direttamente nei confronti del Contraente.

La Società telematica è altresì esonerata da qualsivoglia responsabilità per i danni cagionati al Veicolo in occasione delle operazioni di installazione, manutenzione o disinstallazione del dispositivo.

Resta inteso che in nessun caso la Società Telematica potrà essere considerata responsabile per interruzioni o limitazioni dei Servizi erogati, derivanti dalle seguenti cause:

- disposizioni di Legge o disposizioni amministrative sopravvenute;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- modifiche effettuate dal Contraente al dispositivo Telematico;
- modifiche effettuate dal Contraente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS contenuta in TUA BOX DRIVE o nel Dispositivo Telematico 2.0;
- mancanza di copertura della rete di telefonia mobile, di una connessione dati, o della Costellazione GNSS;
- danni causati al dispositivo da terzi non autorizzati;
- incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento del dispositivo;
- mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza;
- mancato rispetto di quanto previsto all'art. 10 che precede;
- relativamente al Dispositivo Telematico e all'Applicazione per Smartphone:
 - a) disinstallazione dell'Applicazione per Smartphone;
 - b) mancata attivazione del collegamento Bluetooth;
 - c) mancata attivazione della localizzazione GPS;
 - d) mancata attivazione del collegamento dati;
 - e) batteria dello Smartphone scarica o attivazione dello stesso di meccanismi di risparmio energetico che possano pregiudicare il corretto funzionamento dell'Applicazione;
- batteria del Dispositivo esaurita;
- rimozione dal veicolo del dispositivo.

Inoltre la Società Telematica si riserva di non intervenire a fronte di cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo:

- terremoti ed altre calamità naturali;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.

Art. 33 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di

- assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 34 - Facoltà di rimborsare l'importo liquidato da ALLIANZ NEXT a titolo definitivo per uno o più sinistri

Il Contraente o l'Assicurato può rimborsare a ALLIANZ NEXT, alla scadenza del contratto, l'importo di uno o più sinistri liquidati a titolo definitivo da ALLIANZ NEXT nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.

In caso di sinistro/i liquidato/i sulla base della disciplina del "risarcimento diretto" l'Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente ALLIANZ NEXT) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. in qualità di gestore della Stanza di Compensazione, sita in via YSER, 14 00198 ROMA, l'effettivo ammontare del/i risarcimento/i e corrisponderne il/i relativo/i importo/i direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima. A seguito dell'informativa ricevuta dalla Stanza di Compensazione di avvenuto rimborso dell'importo del/i sinistro/i, ALLIANZ NEXT procederà a riclassificare il contratto.

La facoltà del presente articolo sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale.

Art. 35 - Come denunciare un sinistro

1. La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 della Legge (constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistri), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.
2. **La denuncia di sinistro deve essere inviata a ALLIANZ NEXT entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato**, o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità; a fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, ALLIANZ NEXT ha diritto di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto.
3. L'assicurato deve far seguire alla denuncia nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
4. In caso di incidenti stradali con controparti estere la richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde, può essere inoltrata dall'assicurato oltre che al responsabile del sinistro anche all'Impresa di Assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.

Art. 36 - Risarcimento diretto - Come denunciare un sinistro

1. Come previsto dalla "procedura di risarcimento diretto" (di cui all'art. 149 della Legge e al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/06), per i sinistri nei quali l'assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di risarcimento, dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni permanenti non superiori al 9%) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente a ALLIANZ NEXT anziché alla compagnia del responsabile.
2. La "procedura di risarcimento diretto" è operativa a condizione che:
 - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
 - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;
 - le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD.
3. La richiesta può essere inoltrata dal danneggiato:
 - con lettera raccomandata A.R. a ALLIANZ NEXT o con consegna a mano all'Agenzia che ha stipulato il contratto;
 - via e-mail: sinistri.allianznext@allianz.it;
 - via telefax: 045-6833620.
4. Per i danni al veicolo ed alle cose la richiesta deve contenere i seguenti elementi:
 - i nomi degli assicurati;
 - le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - la denominazione delle rispettive imprese;
 - la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
 - le generalità di eventuali testimoni;
 - l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
 - il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.
5. Il danneggiato può ottenere da ALLIANZ NEXT il risarcimento dei danni:
 - in 60 giorni se alla richiesta di risarcimento danni viene allegato il modulo di constatazione amichevole compilato in ogni sua parte e firmato da uno solo dei conducenti
 - in 30 giorni se alla richiesta di risarcimento danni inoltrata con raccomandata A. R., viene allegato il modulo di constatazione amichevole compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato.
6. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
 - l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;
 - la dichiarazione di cui all'art. 142 della Legge circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
 - l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

In tal caso il danneggiato può ottenere il risarcimento dei danni in 90 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con

raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dalla constatazione amichevole.

7. In tutti i casi la Società, anche tramite la sua rete agenziale, fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.
8. Qualora sussistano i requisiti previsti, ALLIANZ NEXT provvederà, per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all'assicurato i danni subiti. Qualora il sinistro non sia gestibile attraverso la procedura di risarcimento diretto, ALLIANZ NEXT provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

Art. 37 - Gestione delle vertenze

ALLIANZ NEXT assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

ALLIANZ NEXT non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

ALLIANZ NEXT ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno ovvero di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto in conseguenza del comportamento difforme dell'assicurato.

Art. 38 - Attestato di rischio

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, ALLIANZ NEXT consegnerà l'attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo assicurato per via telematica. L'attestato di rischio è messo a disposizione del contraente e di eventuali aventi diritto, se persone diverse dal contraente (quali il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario), in formato elettronico almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, nella sezione riservata ai Clienti 'La TUA Area Personale' sul sito www.allianznext.it a cui potrà accedere con le credenziali già in suo possesso o che potrà richiedere utilizzando il codice cliente (CU) seguendo le istruzioni indicate nel sito.

In alternativa è possibile richiedere l'Attestazione di Rischio, sempre in forma telematica, inviando una e-mail all'indirizzo allianznext@legalmail.it, indicando la targa del veicolo, il nominativo e il codice fiscale. Qualora si desidera è possibile richiedere comunque una stampa dell'Attestazione di Rischio rivolgendosi al suo Intermediario; **il documento cartaceo ha solamente finalità informativa, e non sarà utilizzabile per stipulare un nuovo contratto.**

2. L'attestato di rischio contenente:
 - la denominazione di ALLIANZ NEXT;
 - il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di contraente persona giuridica;
 - il nominativo e codice fiscale del proprietario ovvero di altro avente diritto;
 - il numero del contratto di assicurazione;
 - i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
 - la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
 - la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
 - la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
 - l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
 - la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
 - gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.
3. L'attestazione, nel caso in cui il contratto stesso sia stato stipulato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" contiene altresì:
 - **la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;**
 - **la classe di merito di Conversione Universale (denominata in seguito C.U.) di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva secondo le norme di cui alle condizioni speciali BM - BMF.**
4. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso e si sia verificata una delle seguenti circostanze:
 - furto del veicolo;
 - esportazione definitiva all'estero;
 - consegna in conto vendita;
 - demolizione;
 - cessazione definitiva della circolazione.

ALLIANZ NEXT consegna l'attestato di rischio al Contraente e se persona diversa, all'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario).

Inoltre nel caso di veicolo in leasing o dato a noleggio a lungo termine e purché la durata di tali contratti non sia inferiore a 12

mesi, l'attestato di rischio può essere rilasciato all'effettivo utilizzatore del veicolo, purché abbia provveduto al riscatto del veicolo acquisendone la proprietà. L'attestato di rischio potrà essere rilasciato contestualmente al riscatto e in tal caso sarà relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa.

Art. 39 - Casi di non rilascio dell'attestazione dello stato di rischio

Nei casi di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;

ALLIANZ NEXT rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.

Condizioni Speciali RC Auto

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Premessa

L'assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sottoestese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

C - Rinuncia alla rivalsa per veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali

Preso atto che l'autovettura assicurata, adibita a uso privato o trasporto promiscuo, è data in uso dalla Società proprietaria o da quella locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, ALLIANZ NEXT, a parziale deroga degli Art. 19, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Tuttavia l'assicurazione non è operante nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

G - Carta Verde

L'assicurazione vale anche per gli Stati facenti parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali indicate sulla stessa non siano barrate.

ALLIANZ NEXT procederà al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

I - Danni provocati da veicoli identificati e non assicurati con RCA (solo per autovetture uso privato)

Nel caso di incidente stradale avvenuto con altro veicolo identificato ma privo di regolare copertura assicurativa Rca come previsto dalla Legge, ALLIANZ NEXT provvederà, nel caso di esclusiva responsabilità del veicolo non assicurato, all'indennizzo dei danni materiali subiti dal veicolo assicurato ALLIANZ NEXT.

In questo caso l'assicurato cederà a ALLIANZ NEXT, sino all'ammontare dell'importo ricevuto, il proprio diritto di credito nei confronti del responsabile civile.

L - Responsabilità civile per fatto di figli minori (solo per autovetture uso privato)

A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni di polizza, ALLIANZ NEXT **limita fino all'importo di € 250 il proprio diritto di rivalsa** per danni arrecati ai terzi, trasportati e non, dalla circolazione purché avvenuta all'insaputa dello stesso, del veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi.

N - Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

ALLIANZ NEXT, a parziale deroga dell'art. 19 lettera h):

- rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di veicolo guidato in stato di ebbrezza;
- limita il proprio diritto di rivalsa a € 5.000 indipendentemente dall'ammontare del danno, nel caso di veicolo guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

O - Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate (solo per autovetture uso privato)

ALLIANZ NEXT, a parziale deroga dell'art. 19, rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate. Rimane ferma la facoltà di ALLIANZ NEXT di risarcire il danno in proporzione.

R - Risarcimento in forma specifica

Il contraente, **si obbliga a consentire a ALLIANZ NEXT di risarcire il danno in forma specifica**, facendo riparare il veicolo assicurato presso una carrozzeria o un'autofficina convenzionata con ALLIANZ NEXT.

Tale obbligo si ha solo se:

1. **il sinistro rientri nella procedura del risarcimento diretto prevista dalla normativa vigente;**
2. **non risulti alcuna responsabilità dell'assicurato;**
3. **la carrozzeria o l'autofficina convenzionata con ALLIANZ NEXT sia ubicata non oltre 30 chilometri dal luogo del sinistro.**

L'elenco delle carrozzerie e autofficine convenzionate è disponibile sul sito www.allianznext.it o contattando l'Agenzia presso la quale è in corso il contratto.

Qualora la carrozzeria o l'autofficina convenzionata con ALLIANZ NEXT sia ubicata ad oltre 30 chilometri dal luogo del sinistro, il contraente potrà riparare il veicolo presso una struttura di sua fiducia.

Salvo il caso sopra indicato, se il contraente ripara il veicolo presso una carrozzeria o un'autofficina non convenzionata e chiede il rimborso delle spese sostenute (risarcimento per equivalente) avrà diritto alla liquidazione del danno secondo parametri per la quantificazione (costo orario della manodopera, costo dei pezzi di ricambio e tempari) applicati dalla carrozzeria o autofficina convenzionata più vicina al luogo del sinistro.

Qualora successivamente alla riparazione del veicolo presso la carrozzeria o l'autofficina convenzionata si sia accertata nell'accadimento del sinistro una percentuale di responsabilità a carico del conducente del veicolo assicurato, il contraente sarà tenuto a corrispondere direttamente alla carrozzeria o all'autofficina la parte dei costi di riparazione del veicolo che sarà a suo carico in relazione alla nuova percentuale di responsabilità oppure sarà tenuto a rimborsare detta parte a ALLIANZ NEXT ove quest'ultima abbia già provveduto al pagamento.

T - Premio protetto (solo per autovetture uso privato)

Fatto salvo quanto previsto dalla condizione speciale BM o BMF, se nel periodo di osservazione considerato viene iscritto nell'attestato di rischio un unico sinistro, la presente condizione speciale permette di evitare l'aumento del premio dovuto all'iscrizione del sinistro nella tabella della sinistrosità pregressa.

Se nella tabella della sinistrosità pregressa presente nell'attestato di rischio risultano 2 o più sinistri, la presente condizione speciale non opererà neppure parzialmente.

V - Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di leasing

In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza, ALLIANZ NEXT si obbliga per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate, se non con il consenso dell'ente o società vincolataria o società di leasing;
- comunicare all'ente o società vincolataria o società di leasing ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'ente o società vincolataria o società di leasing con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge;
- non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'ente o società vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'ente o società vincolataria fin d'ora autorizzata dal contraente;
- Resta inteso che l'impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'ente o società vincolataria o società di leasing con lettera raccomandata;
- Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla società di leasing nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Limitatamente alle autovetture (esclusi i fuoristrada), resta altresì inteso che, nel caso siano operanti le garanzie di CVT, i valori assicurati saranno aggiornati annualmente in base a quanto previsto all' art. 33 "Adeguamento automatico del valore assicurato" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

BM - "Bonus/Malus" - Autovetture uso privato e autoveicoli trasporto promiscuo**Premessa**

Questa forma tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti dall'Art. 24 e che si articola in 33 classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella delle "Classi di Merito ALLIANZ NEXT" che segue:

Tabella dei livelli di premio							
1I	0,4160	1	0,5162	10	0,7201	19	1,3000
1H	0,4240	2	0,5300	11	0,7430	20	1,7290
1G	0,4346	3	0,5471	12	0,7780	21	1,9750
1F	0,4452	4	0,5593	13	0,8150	22	2,3160
1E	0,4569	5	0,5794	14	0,8750	23	2,6400
1D	0,4685	6	0,6069	15	0,9350	24	3,0000
1C	0,4802	7	0,6180	16	1,0000	---	---
1B	0,4918	8	0,6400	17	1,0815	---	---
1A	0,5035	9	0,6787	18	1,1660	---	---

Evoluzione B/M - Impatto % Bonus sulla tariffa					
Da 1H a 1I	-1,89%	Da 4 a 3	-2,18%	Da 15 a 14	-6,42%
Da 1G a 1H	-2,44%	Da 5 a 4	-3,47%	Da 16 a 15	-6,50%
Da 1F a 1G	-2,38%	Da 6 a 5	-4,53%	Da 17 a 16	-7,54%
Da 1E a 1F	-2,56%	Da 7 a 6	-1,80%	Da 18 a 17	-7,25%
Da 1D a 1E	-2,48%	Da 8 a 7	-3,44%	Da 19 a 18	-10,31%
Da 1C a 1D	-2,44%	Da 9 a 8	-5,70%	Da 20 a 19	-24,81%
Da 1B a 1C	-2,36%	Da 10 a 9	-5,75%	Da 21 a 20	-12,46%
Da 1A a 1B	-2,32%	Da 11 a 10	-3,08%	Da 22 a 21	-14,72%
Da 1 a 1A	-2,46%	Da 12 a 11	-4,50%	Da 23 a 22	-12,27%
Da 2 a 1	-2,60%	Da 13 a 12	-4,54%	Da 24 a 23	-12,00%
Da 3 a 2	-3,13%	Da 14 a 13	-6,86%		

a) Stipulazione di un nuovo contratto

- All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 19 (C.U. 14) della sopra riportata "Tabella dei livelli di premio" se relativo a veicolo:
 - immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
 - assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;
 - già assicurato con ALLIANZ NEXT, posto in conto vendita e mancato buon fine dell'incarico di vendita.
- Il Contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.
- Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di 3 o più mesi antecedente all'effetto del contratto, il Cliente è tenuto a fornire dichiarazione di non aver circolato nel periodo tra la data di immatricolazione e la data di effetto del contratto.
- Relativamente alla lettera c) il Contraente è tenuto a fornire copia del documento attestante l'incarico in conto vendita e copia del documento di restituzione del veicolo per mancato buon fine del citato incarico.
- Qualora non vengano presentati i documenti di cui ai commi precedenti, il contratto è assegnato alla classe interna 24 (C.U. 18).
- In deroga a quanto sopra, il contratto è assegnato alla classe di merito 19 (CU14) qualora il veicolo oggetto del contratto risulta immatricolato da meno di un anno rispetto alla data di effetto del contratto.
- Se presente un'ulteriore autovettura nel nucleo familiare, in ottemperanza a quanto indicato dalla Legge 40/2007, il contratto è assegnato alla medesima classe CU dell'autovettura già assicurata anche con un'altra Compagnia. In tal caso il Contraente è tenuto a fornire:
 - stato di famiglia;
 - copia della carta di circolazione e/o del certificato di proprietà dell'autovettura già assicurata;
 - copia della carta di circolazione e/o del certificato di proprietà dell'autovettura da assicurare;
 - eventuale trasferimento di proprietà dell'autovettura da assicurare.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati. **b) Veicolo già assicurato**

- Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato in precedenza con la forma tariffaria Bonus/Malus:
 - presso ALLIANZ NEXT, il contratto è assegnato alla classe di assegnazione indicata sull'attestazione rilasciata da ALLIANZ NEXT stessa;
 - presso altra Impresa, il contratto è assegnato alla classe di assegnazione CU l'assegnazione della classe di merito CU avverrà utilizzando l'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati e convertita in base alla "Tabella di conversione" di seguito riportata:

CLASSE CU	CLASSE DI MERITO ALLIANZ NEXT	CLASSE CU	CLASSE DI MERITO ALLIANZ NEXT	CLASSE CU	CLASSE DI MERITO ALLIANZ NEXT
1	1 / 1C	7	10	13	16
2	2	8	11	14	19
3	3	9	12	15	20
4	4	10	13	16	21
5	6	11	14	17	22
6	7	12	15	18	24

- Nel caso in cui l'attestazione riporti la classe C.U. 1 come classe di assegnazione e la tabella della sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare è totalmente valorizzata e non vi sono anni con N.A. (non assicurato) e/o N.D. (non disponibile) e non risultino sinistri pagati, il contratto è assegnato alla classe di merito interna 1C; diversamente il contratto è assegnato alla classe di merito interna 1.
- Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato in precedenza con la forma tariffaria diversa da Bonus/Malus e sull'attestazione di rischio non sia specificata la classe C.U. di assegnazione, la collocazione alla classe C.U. verrà eseguita sulla base delle seguenti regole:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Una volta determinata la classe CU, quest'ultima sarà convertita come previsto dalla "Tabella di conversione" indicata alla lettera b) punto 1.

In presenza di sinistri pagati e/o pagati con responsabilità principale riportati nella tabella della sinistrosità pregressa, si applica la classe di merito determinata sulla base della tabella di cui al punto precedente per il n. di anni indenni da sinistri. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato o riservato se con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso). Nel caso in cui la tabella della sinistrosità pregressa riportasse delle annualità con l'indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U.

- Qualora il contraente, o se persona diversa il proprietario, voglia usufruire della classe di merito di un veicolo venduto, posto in conto vendita, colpito da furto totale, demolito o esportato definitivamente all'estero e tali eventi si sono verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione di rischio, il nuovo veicolo (della medesima tipologia) di sua proprietà, o di proprietà di un familiare convivente, potrà essere assicurato previa consegna dei seguenti documenti:
 - copia di un documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, denuncia di furto, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo riportato sull'attestato di rischio;
 - copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.
- Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno (polizza temporanea), il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo, e il contratto è assegnato:
 - alla classe di merito C.U. indicata sul precedente contratto temporaneo;
 - alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto al punto 1b.

Qualora sul contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e classe interna 19.
- Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, ALLIANZ NEXT acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna sulla base delle disposizioni di cui alla sezione b). Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la società non sia in grado di

acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.

7. In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, ALLIANZ NEXT richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al punto 6 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, ALLIANZ NEXT potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In difetto ALLIANZ NEXT assegna il contratto alla classe di merito 24 (CU 18).
8. Relativamente ai punti 6 e 7 ALLIANZ NEXT verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto.
9. Qualora il veicolo venga ceduto da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi, il nuovo proprietario potrà usufruire della classe di merito indicata sull'attestato di rischio presentando una dichiarazione di rinuncia dell'attestazione di rischio e del relativo bonus/malus maturato da parte dei comproprietari cedenti.
10. Qualora il veicolo venga ceduto al coniuge in comunione dei beni o ad un familiare convivente, questi potrà usufruire della classe di merito indicata sull'attestazione di rischio presentando un'autocertificazione che attesti il regime di comunione dei beni o lo stato di convivenza.
11. **Qualora** l'attestato di rischio venga rilasciato per un veicolo sul quale:
 - sia stato esercitato il diritto al riscatto seguito leasing, il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga presentata la copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà;
 - sia stato stipulato un contratto di noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi), il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso o di altro veicolo di sua proprietà potrà essere effettuato presentando copia del libretto di circolazione e dichiarazione di utilizzo in via continuativa del veicolo da parte del contraente del precedente contratto assicurativo.

Qualora contestualmente all'esercizio di riscatto nel caso di leasing, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà in luogo del veicolo indicato sull'attestato di rischio, il recupero della classe di merito è ammesso qualora la documentazione di cui sopra sia integrata del libretto di circolazione del nuovo veicolo.

12. Qualora il veicolo sia cointestato e l'avente diritto non risulta indicato nell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, per usufruire della classe di merito indicata sull'attestazione di rischio, dovrà fornire copia del libretto da cui si evinca che risultava essere cointestatario del veicolo già dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente. In caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 10, (C.U. 14).

c) Revisione della classe di merito

1. L'assegnazione alla classe di merito 14 (C.U. 18), è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria / integrativa che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data;
2. L'eventuale differenza di premio risultante sarà conguagliata da ALLIANZ NEXT entro la scadenza del contratto.

d) Veicolo assicurato all'estero

1. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 19 (C.U. 14), a meno che il Contraente o l'avente diritto se persona diversa dal Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, che consenta l'assegnazione alle classi C.U. e interna come disciplinato dalla lettera b) primo e secondo punto.
2. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
3. In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:
 - la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;
 - libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma inequivocabilmente che si tratta dello stesso veicolo a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.
4. In mancanza della consegna di tali documenti il contratto verrà assegnato alla classe 24 (C.U. 18).

f) Proseguimento del rapporto assicurativo

1. Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo di cui all'art. 4, per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che ALLIANZ NEXT abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:
 - con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
 - con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

"Tabella delle regole evolutive classi interne"

Classe di merito C.U.	Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 Sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Classe di merito di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	Nessun sinistro	SINISTRI			
		1	2	3	4 o più
1I	1I	1A	8	15	19
1H	1I	1	9	15	20
1G	1H	2	10	16	20
1F	1G	3	11	16	20
1E	1F	4	12	17	20
1D	1E	5	13	18	20
1C	1D	6	14	18	20
1B	1C	7	14	18	20
1A	1B	8	15	19	20
1	1A	9	16	20	20
2	1	10	17	20	21
3	2	11	18	20	22
4	3	12	19	20	22
5	4	13	19	20	23
6	5	14	20	20	24
7	6	15	20	21	24
8	7	15	20	21	24
9	8	15	20	22	24
10	9	15	20	22	24
11	10	16	20	23	24
12	11	16	20	24	24
13	12	17	21	24	24
14	13	18	21	24	24
15	14	19	22	24	24
16	15	20	23	24	24
17	16	21	24	24	24
18	17	21	24	24	24
19	18	22	24	24	24
20	19	24	24	24	24
21	20	24	24	24	24
22	21	24	24	24	24
23	22	24	24	24	24
24	23	24	24	24	24

g) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto

1. Qualora un sinistro, già posto a riserva, sia successivamente eliminato come senza seguito, ALLIANZ NEXT, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto. ALLIANZ NEXT procede inoltre al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
2. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società provvederà ad aggiornare l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banda Dati.
3. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle "tabelle delle regole evolutive" di cui al punto f) con i conseguenti conguagli del premio.
4. Alla scadenza annuale del contratto il Contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo liquidato a titolo definitivo come previsto dall'art. 25.
5. In entrambi i casi la Società rilascerà al contraente/proprietario, o al proprietario se persona diversa dal contraente, una nuova attestazione del rischio, ai sensi dell'art. 29 delle Condizioni Generali, previa restituzione di quella rilasciata precedentemente.

h) Sostituzione del contratto

1. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
2. La sostituzione per cambio veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
3. Qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe 19 (C.U. 14) ai sensi di quanto previsto alla lettera a) della presente condizione speciale (BM).
4. È possibile mantenere la classe di merito interna/C.U. in tutti i casi in cui la sostituzione:
 - non dà luogo a variazione del proprietario;
 - dà luogo a variazione del proprietario e il nuovo proprietario è il coniuge in comunione di beni;
 - dà luogo a variazione del proprietario e il nuovo proprietario è un familiare convivente con il proprietario indicato sul contratto sostituito (in questo caso è possibile mantenere la sola classe interna);
 - dà luogo a variazione del proprietario in conseguenza del passaggio di proprietà: da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi, o a favore dell'utilizzatore nel caso di leasing o noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi).
5. In tutti i casi in cui è possibile mantenere la classe di merito C.U. al contratto dovrà essere allegata idonea documentazione. Pertanto:
 - qualora il familiare convivente usufruisca del diritto al mantenimento della classe di merito interna, lo stesso dovrà produrre copia dello stato di famiglia;
 - qualora il passaggio di proprietà avvenga da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi dovrà essere allegata dichiarazione di rinuncia al bonus/malus maturato sottoscritta dai comproprietari uscenti;
 - qualora si tratti di passaggio a favore dell'utilizzatore dovrà essere allegata copia del libretto del veicolo assicurato e/o da assicurare.

BMF - "Bonus/Malus con Franchigia" - Autovetture uso privato e autoveicoli trasporto promiscuo

Premessa

Questa forma tariffaria oltre a prevedere riduzioni o maggiorazioni di osservazione quali definiti dall'art. 25, prevede il pagamento da parte del Contraente e in solido del proprietario, di una franchigia fissa dell'importo riportato in polizza, ferme le norme e le regole evolutive premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di riportate nella condizione speciale "BM - Bonus/Malus".

Rischi diversi

Premessa

Ogni singola garanzia della sezione "Rischi diversi" è disciplinata dalle norme specifiche ad essa relative, nonché, ove applicabili, dalle "Norme comuni a tutte le sezioni di polizza" e dalle seguenti norme comuni.

Norme comuni alle sezioni diverse da R.C. Auto**Art. 40 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e Principato di Monaco nonché per tutti gli altri Stati dell'Unione europea e per Croazia, Liechtenstein, Svizzera e Andorra.

Qualora sia stipulata anche la copertura Responsabilità civile da circolazione, l'assicurazione vale altresì per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) qualora presente in polizza.

Art. 41 - Adeguamento automatico del valore assicurato

1. **Ad ogni scadenza annuale, purché successiva di almeno 6 mesi alla data di stipulazione del contratto, ALLIANZ NEXT, limitatamente alle autovetture, provvederà ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore**

commerciale del veicolo determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote Professional" e, di conseguenza, il relativo premio.

2. Ciò avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale come sopra determinato, fatta comunque salva la volontà del contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest'ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo contratto sulla base delle indicazioni fornite dal contraente.
3. L'adeguamento automatico non sarà effettuato:
 - Quando il valore del modello dell'autovettura non è pubblicato dalla rivista "Quattroruote Professional";
 - quando all'atto dell'emissione la marca e il modello non sono stati selezionati dai listini della rivista "Quattroruote Professional".

Art. 42 - Denunce di sinistro

1. L'assicurato deve dare avviso del sinistro a ALLIANZ NEXT entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.
2. Con la denuncia del sinistro sarà richiesta l'indicazione della data, del luogo, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio).
3. Nella denuncia dovrà essere indicato il luogo dove è custodito il veicolo, attenendosi a quanto previsto dal successivo Art. 39, 3° e 4° comma.

Art. 43 - Assicurazione parziale

Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale, che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 C.C.. La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore commerciale del veicolo, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.

Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull'eccedenza.

Art. 44 - Determinazione dell'ammontare del danno

1. In caso di **Danno Totale**, ALLIANZ NEXT rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale (in base alla rivista Quattroruote Professional) dello stesso al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.
2. In caso di perdita totale avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l'indennizzo viene determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado.
3. In caso di **Danno Parziale**, l'impresa rimborsa le spese di riparazione del veicolo:
 - nei primi 5 (cinque) anni dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo viene determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;
 - dopo il quinto anno dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo viene determinato applicando il deprezzamento del 50%.
4. L'indennizzo, non può comunque superare il valore commerciale (in base alla rivista Quattroruote Professional) del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

Art. 45 - Scoperto e franchigia

Quando la garanzia è convenuta con scoperto o con franchigia, ALLIANZ NEXT corrisponde all'assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto, con relativo eventuale minimo, o della franchigia, che resterà a carico dell'assicurato.

Art. 46 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

1. La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti. Le parti hanno, tuttavia, la facoltà di nominare un perito ciascuna regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti assicurativi al fine di determinare il danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla liquidazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, questo è nominato dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede la residenza del contraente. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria.
2. I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

Art. 47 - Riparazioni-sostituzioni in natura delle cose danneggiate

1. ALLIANZ NEXT ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.
2. **L'assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare o far effettuare altre riparazioni prima di avere ricevuto il consenso di ALLIANZ NEXT.**
3. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'assicurato, tale consenso non avviene entro 15 giorni lavorativi dalla data della denuncia di sinistro, questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di ALLIANZ NEXT.
4. **In tal caso l'Assicurato deve comunque:**
 - **conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
 - **presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.**

Art. 48 - Pagamento dell'indennizzo

1. **Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.**
2. **Nel caso di danno furto parziale con asportazione di parti del veicolo, a richiesta di ALLIANZ NEXT, l'assicurato dovrà produrre la fattura d'acquisto del pezzo di ricambio o l'eventuale ricevuta del pezzo usato recuperato presso un centro di rottamazione veicoli.**
3. **Nel caso di danno totale:**
 - **per le garanzie incendio e Kasko, a richiesta di ALLIANZ NEXT, l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A del veicolo;**
 - **per la garanzia incendio copia del verbale dei vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità;**
 - **per la garanzia furto, la liquidazione avrà luogo a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia di sinistro e per questo l'assicurato deve produrre a ALLIANZ NEXT i seguenti documenti:**
 1. **originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A. o certificato cronologico relativi al veicolo rubato;**
 2. **originale del certificato di proprietà e dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciato al P.R.A. e, relativamente ai veicoli non iscritti al P.R.A., copia del certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione per perdita di possesso rilasciata dalla Motorizzazione;**
 3. **procura notarile a vendere, nonché la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;**
 4. **dichiarazione d'impegno, in caso di ritrovamento del veicolo ad estinguere il debito con l'erario o a rientrare in possesso del veicolo con restituzione dell'indennizzo;**
 5. **documentazione riguardante la cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;**

tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali e duplicati del veicolo; in caso di mancanza di una o più chiavi si richiede copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le autorità con data antecedente al furto. ALLIANZ NEXT è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice o a società specializzate. ALLIANZ NEXT è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

Art. 49 - Recupero

1. L'assicurato è tenuto ad informare ALLIANZ NEXT non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.
2. **Recupero del veicolo prima del pagamento dell'indennizzo:** ALLIANZ NEXT risponde dei danni a norma dell'Art. 39 e seguenti. In tal caso, ALLIANZ NEXT si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo.
3. **Recupero dopo il pagamento dell'indennizzo:** l'assicurato ha la facoltà di scegliere se procedere alla vendita del veicolo tramite ALLIANZ NEXT oppure se rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo a ALLIANZ NEXT. **Nel primo caso l'assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore di ALLIANZ NEXT ed agevolando le operazioni connesse.** Nel secondo caso, l'assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo riscosso a titolo di indennizzo. Tuttavia se ALLIANZ NEXT ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra ALLIANZ NEXT e assicurato.

Incendio

Art. H.1 - Oggetto della garanzia

ALLIANZ NEXT si obbliga a indennizzare l'Assicurato (nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio) dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, a seguito di:

- incendio totale o parziale;
- esplosione e/o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo.

Gli accessori, stabilmente installati sul veicolo, sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.

Art. H.2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- 2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- 3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- 4) i danni determinati o agevolati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- 5) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del contraente e dell'assicurato.

Fenomeni naturali

Art. I.1 - Oggetto della garanzia

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato (nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio) dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, a seguito di eventi atmosferici quali:

- trombe d'aria, tempeste, bufere ed uragani;
- grandine, ghiaccio, caduta di neve;
- allagamenti, inondazioni, alluvioni e mareggiate;
- frane, smottamenti, valanghe e slavine;
- eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti;
- caduta di alberi.

Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

Gli accessori, stabilmente installati sul veicolo, sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.

Art. I.2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- 2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- 3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- 4) i danni determinati o agevolati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- 5) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del contraente e dell'assicurato.

Furto e rapina

Art. J.1 - Oggetto della garanzia

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato (nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio) dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, a seguito di:

- furto totale o parziale;
- rapina.

Sono compresi i danni materiali e diretti, subiti dal veicolo identificato in polizza, nella esecuzione di tali reati o nel tentativo di commetterli, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, l'Impresa indennizza

all'Assicurato, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.

Gli accessori, stabilmente installati sul veicolo, sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.

Art. J.2 - Esclusioni

Dalla garanzia sono **esclusi**:

- 1) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- 2) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- 3) i danni determinati o agevolati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Atti vandalici

Art. K.1 - Oggetto della garanzia

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato (nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio) dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, a seguito di eventi socio-politici quali:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- atti vandalici e/o dolosi di terzi;
- terrorismo o sabotaggio.

Gli accessori, stabilmente installati sul veicolo, sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.

Art. K.2 - Esclusioni

Sono **esclusi** dall'assicurazione:

- 1) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- 2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- 3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- 4) i danni determinati o agevolati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- 5) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del contraente e dell'assicurato;
- 6) i danni causati da altro veicolo in circolazione;
- 7) nel caso di atti vandalici e dolosi in genere, l'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata dal veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

Cristalli

L.1 - Cristalli

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza indicata in polizza per sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

Le riparazioni/sostituzioni eseguite presso i centri non convenzionati con ALLIANZ NEXT, saranno rimborsate con l'applicazione di una franchigia di 50,00 € per sinistro.

I centri convenzionati sono:

- Doctor Glass (Numero verde 800.10.10.10)
- Carglass (Numero verde 800.42.22.16)
- Vetrocar (Numero verde 800.43.12.33)
- Puntoglass (Numero verde 800.14.50.29)
- Glassdrive (Numero verde 800.01.06.06)
- Motorglass (Numero verde 800.10.11.12)

Kasko

Art. M.1 - Oggetto della garanzia

ALLIANZ NEXT, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo

descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli optional stabilmente fissati sul veicolo, a seguito di:

- collisione con altro veicolo a motore identificato (forma "Collisione");
- collisione con altro veicolo a motore, urto contro ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada (forma "Totale") avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o private.

La garanzia, secondo quanto indicato in polizza, è prestata con applicazione di uno scoperto o di una franchigia per ogni sinistro indennizzabile.

Art. M.2 - Esclusioni

Sono **esclusi** dall'assicurazione:

- 1) **danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada;**
- 2) **i danni conseguenti a furto (consumato e tentato), rapina, ed incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;**
- 3) **i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;**
- 4) **i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- 5) **i danni determinati da dolo dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, nonché i danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate per la riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- 6) **i danni alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;**
- 7) **i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;**
- 8) **i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.**

Inconvenienti Incendio

Art. R.1 - Responsabilità civile da incendio

Limitatamente alle autovetture uso privato e autoveicoli trasporto promiscuo, ALLIANZ NEXT si obbliga a tenere indenne il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in Leasing del veicolo assicurato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, non risarcibili in base alla garanzia R.C.A. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di 250.000 €**.

L'assicurazione **non comprende** i danni:

- 1) dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere;
- 2) da inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo;
- 3) da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- 4) alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso.

Art. R.2 - Gestione delle vertenze e spese legali

Relativamente all'articolo che precede, ALLIANZ NEXT assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a ALLIANZ NEXT l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, ALLIANZ NEXT si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Sono a carico di ALLIANZ NEXT le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra ALLIANZ NEXT ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. ALLIANZ NEXT non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. R.3 - Ripristino box di proprietà

Limitatamente alle autovetture - uso privato - e autoveicoli - trasporto promiscuo - ALLIANZ NEXT si impegna a indennizzare l'assicurato le spese relative al ripristino del locale di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 2.500 € per sinistro.

Scaccia Pensieri

Art. O.1 - Rimborso Oneri Fiscali

ALLIANZ NEXT, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere:

- l'importo degli oneri fiscali relativo all'assicurazione della sezione R.C. Auto, per il periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio già pagata;
- a quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

La garanzia non è operante qualora il furto sia determinato o agevolato da dolo o colpa grave (esempio: furto avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. O.2 - Ripristino degli airbag

La garanzia è prestata fino a di 500 € per anno assicurativo per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza a seguito della loro attivazione per incidente da circolazione con veicolo identificato. **La garanzia è prestata se il danno non è stato risarcito dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

Art. O.3 - Soccorso vittime della strada

La garanzia è prestata fino a 250 € per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, **comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un certificato dell'Autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato a ALLIANZ NEXT entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso.**

Art. O.4 - Fenomeno elettrico

La garanzia è prestata fino a 250 € per anno assicurativo per i danni verificatisi a seguito di fenomeno elettrico. **Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.**

Art. O.5 - Spese per la duplicazione della patente di guida

ALLIANZ NEXT, in caso di furto, rapina, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione. La garanzia è prestata **fino ad un massimo di 150 € per sinistro.**

Art. O.6 - Spese per documenti a seguito di furto totale

ALLIANZ NEXT si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, a seguito di furto totale o rapina del veicolo identificato in polizza, per ottenere presso la competente Amministrazione:

- il certificato di perdita di possesso;
- l'estratto cronologico generale o storico del P.R.A.

La garanzia è prestata **fino ad un massimo di 150 € per sinistro.**

Art. O.7 - Smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa

ALLIANZ NEXT si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del veicolo, **dietro presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle competenti Autorità.**

La garanzia è prestata **fino ad un massimo di 150 € per sinistro.**

Art. O.8 - Danni da roditore

ALLIANZ NEXT si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza provocati dalla presenza occasionale di roditore all'interno del mezzo.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 1.500 € per anno e per sinistro con un minimo non indennizzabile di 150 €.

Art. O.9 - Urto con animali selvatici o randagi

ALLIANZ NEXT si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto a seguito di urto con animali selvatici o randagi.

Alla denuncia di sinistro di cui all'Art.33, il Contraente dovrà allegare copia del verbale delle autorità intervenute sul posto o qualora quest'ultime non siano intervenute, copia della denuncia fatta all'Autorità competente relativa alla collisione con l'animale selvatico o randagio.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 2.500 € per anno e per sinistro con un minimo non indennizzabile di 250 €.

Non Auto

Responsabilità civile per guida di mezzi non soggetti alla legge**Art. S.1 - Oggetto della garanzia**

ALLIANZ NEXT con il limite massimo di 250.000 € per ogni sinistro, si obbliga a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, che si verifichi su strada pubblica o in area a questa equiparata, inerente ai seguenti rischi:

- a) proprietà ed uso di velocipedi (comprese le biciclette elettriche);
- b) uso di monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll;
- c) proprietà ed uso di apparecchi di ausilio per la mobilità quali carrozzelle per disabili anche elettriche;
- d) proprietà o uso di mezzi, nell'ambito di impianti sportivi, di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva stessa (quali ad esempio veicoli elettrici);
- e) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il windsurf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri;
- f) in qualità di trasportato sui mezzi di trasporto pubblico o privato.

La garanzia è prestata con una franchigia di 250 €.

Art. S.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere;
- 2) subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'assicurato, nonché di ogni altro parente o affine convivente;
- 3) subiti da soci a responsabilità illimitata, amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede se l'assicurato non è una persona fisica;
- 4) subiti da persone che in rapporto di dipendenza, anche di fatto, dall'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- 5) derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;
- 6) derivanti da proprietà o possesso, uso e guida, di veicoli e natanti a motore, nonché di mezzi per il volo da diporto e sportivo;
- 7) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 8) da furto;
- 9) dalla partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti, nonché dall'esercizio di qualsiasi attività sportiva professionale;
- 10) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 11) da inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo;
- 12) da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- 13) dalla proprietà o uso di mezzi comunque assoggettati al rispetto della Legge.

Art. S.3 - Gestione delle vertenze e spese legali

ALLIANZ NEXT assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a ALLIANZ NEXT l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, ALLIANZ NEXT si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Sono a carico di ALLIANZ NEXT le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra ALLIANZ NEXT ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. ALLIANZ NEXT non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Infortunati proprietario alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo o come trasportato su

mezzi pubblici

Condizioni generali

Art. S.4 - Oggetto della garanzia

ALLIANZ NEXT si impegna ad erogare le prestazioni stabilite in polizza, nel caso in cui il proprietario del veicolo assicurato, durante il periodo di validità della polizza, subisca un infortunio alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla Legge quali:

- a) velocipedi (comprese le biciclette elettriche);
- b) monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll;
- c) apparecchi di ausilio per la mobilità quali carrozzelle per disabili anche elettriche;
- d) nell'ambito di impianti sportivi, mezzi di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva stessa (quali ad esempio veicoli elettrici);
- e) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il windsurf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri; ovvero in qualità di trasportato sui mezzi di trasporto pubblico o privato.

La garanzia opera per infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:

- f) colpa grave dell'assicurato;
 - g) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
 - h) atti di temerarietà, esclusivamente se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- Inoltre l'assicurazione comprende:

- i) asfissia non dipendente da malattia;
- j) l'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- k) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore;
- l) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- m) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, con esclusione della malaria;
- n) le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal contratto.

In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che l'assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio e che il veicolo fosse usato secondo le disposizioni previste dal Codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso.

Art. S.5 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- 1) infortuni subiti alla guida di mezzi soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla Legge o comunque a motore non elettrico;
 - 2) infortuni subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea;
 - 3) sport aerei in genere, o che comunque prevedano l'uso di mezzi aerei, compreso il volo da diporto o sportivo (deltaplano, paracadute, parapendio e simili);
 - 4) la pratica dei seguenti sport: guidoslitta, bungee jumping, slittino, bob, skeleton, discesa nei tratti montani di fiumi e torrenti (torrentismo, hydrospeed, rafting, canyoning), downhill, hockey a rotelle e su ghiaccio motonautica, immersione subacquea con autorespiratore, navigazione in mare in solitaria, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d'alpinismo, sci estremo e/o fuoripista, sport equestri;
 - 5) la partecipazione a corse, gare, nonché le relative prove ed allenamenti;
 - 6) gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso;
 - 7) infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, allucinogeni, farmaci), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da Parkinson, nonché da persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
 - 8) gli infortuni conseguenti ad assunzione di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci), nonché le malattie correlate all'abuso di alcol o al consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope, assunte non a scopo terapeutico;
 - 9) gli infortuni causati da crisi epilettiche dell'assicurato;
 - 10) gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
 - 11) subiti nell'esercizio di attività professionali;
 - 12) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile a termini di polizza;
 - 13) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
 - 14) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.
- La garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.

Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.

Art. S.6 - Forma di garanzia

La garanzia è prestata per le seguenti somme assicurate:

- caso morte: 100.000 €;
- caso invalidità permanente: 100.000 €.

Art. S.7 - Morte

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte dell'assicurato, ALLIANZ NEXT corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo infortunio, l'assicurato muore entro due anni dall'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), ALLIANZ NEXT corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Se la salma dell'assicurato non viene ritrovata, ALLIANZ NEXT liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ. Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, ALLIANZ NEXT ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato avrà così diritto all'indennizzo, spettante ai sensi di polizza, per altri casi eventualmente assicurati.

Art. S.8 - Invalidità permanente da infortunio

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), ALLIANZ NEXT corrisponde l'indennizzo secondo i seguenti criteri:

- a) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, ALLIANZ NEXT corrisponde la somma assicurata;
- b) se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano		1/3 del dito
anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
amputazione di un arto inferiore:		
- al di sopra della metà della coscia	70%	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
amputazione di:		
- un piede	40%	
- ambedue i piedi	100%	
- un alluce	5%	
- un altro dito del piede	1%	
- una falange dell'alluce	2,5%	
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile		max 10%
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35%
anchilosi del ginocchio in estensione		25%
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastraglica		
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno		15%
un occhio		25%

ambidue gli occhi	100%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- dodicesima dorsale	10%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro
- una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- b1) nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- b2) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- b3) nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- b4) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Art. S.9 - Franchigia su Invalidità Permanente

Per le prestazioni previste dall'Art. S.8 non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10%. Se l'invalidità permanente supera il 10% del totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente tale franchigia.

Art. S.10 - Invalidità specifica

Si conviene che i casi di invalidità permanente, indennizzabili a termini di polizza, di grado non inferiore al 66%, accertato con i criteri di cui all'Art. S.8, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.

Art. S.11 - Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, deve dare avviso del sinistro a ALLIANZ NEXT telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto la possibilità o conoscenza.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di ALLIANZ NEXT, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.

Per la garanzia "Invalidità Permanente" alla denuncia deve far seguito la seguente documentazione:

- certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;
- certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica dall'infortunio;
- copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.

Art. S.12 - Criteri di indennizzabilità

ALLIANZ NEXT indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità o malattie o minorazioni preesistenti (sia in caso di aggravamento, sia in caso di concorrenza con l'infortunio denunciato). Quindi, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, ALLIANZ NEXT corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'assicurato.

Art. S.13 - Valutazione del danno ed operazioni peritali

Premesso che ALLIANZ NEXT si riserva di determinare l'efficacia della polizza e l'operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che l'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti.

Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di due periti medici, nominati uno per parte con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei periti medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio consulente mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo della invalidità permanente a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Art. S.14 - Pagamento dell'indennizzo

ALLIANZ NEXT, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. S.15 - Rinuncia all'azione di surroga

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l'evento sia imputabile a responsabilità di terzi, ALLIANZ NEXT rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ.

Assistenza Start

Come richiedere i servizi di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde (valido solo per telefonate dall'Italia):

800.833.800

Oppure al numero di Milano: **(+39) 0224128693 (valido anche per le chiamate dall'estero).**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. targa e modello del veicolo;
4. numero di polizza
5. indirizzo del luogo in cui si trova;
6. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Servizi di assistenza START PLUS

Art. VD.1 - Soccorso stradale - Traino

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto / rapina tentato o parziale, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso

per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.**

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o d'aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Art. VD.2 - Officina Mobile in Italia - Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione "traino".

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300 per sinistro.

Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento l'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. VD.3 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. VD.4 - Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 60 a notte per persona e di € 300,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

Art. VD.5 - Consulenza medica

Qualora l'Assicurato in caso di malattia e/o infortunio necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che i consulti, considerate le modalità di prestazione del servizio non valgono quale diagnosi ed sono prestati sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art. VD.6 - Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione Art. VD.5), emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Società, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con la Società. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

L'assicurato si impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire alla Struttura Organizzativa tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Art. VD.7 - Trasporto bicicletta

Qualora il Velocipede rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del Velocipede dal luogo dell'immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio/sede di lavoro dell'Assicurato stesso.

Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l'Assicurato dovrà portare autonomamente il Velocipede su una strada pubblica per consentire l'intervento del mezzo di soccorso. IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto entro un raggio di 15 km dal luogo del fermo.

**Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell'Assicurato.
Sono escluse dalla Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.**

Art. VD.8 - Rientro dell' assicurato o proseguimento viaggio

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell'Assicurato (compreso il Velocipede) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:

- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 75,00 per sinistro e per Assicurato.

Sono esclusi dalla Prestazione:

- i casi di immobilizzo del Velocipede non dovuti a guasto e/o incidente;
- le operazioni di ordinaria manutenzione;
- le eventuali cauzioni richieste dalla Società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di noleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.

Art.VD.9 - Consulenza medica

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di Prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art.VD.10 - Invio di un medico o di una autoambulanza in italia

Qualora, successivamente ad una "Consulenza Medica", emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di IMA Italia Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con IMA Italia Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino **purché si trovi entro 150 Km di percorrenza.**

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Art.VD.11 - Invio di un fisioterapista in italia

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista.

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l'intervento del fisioterapista.

Art.VD.12 - Rientro sanitario

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km dal comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di IMA Italia Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

IMA Italia Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia ed IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese relative al **solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali.**

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese per il rientro.

Sono escluse dalla Prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

Art.VD.13 - Viaggio di un familiare

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Se Velocipede in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Veicolo, venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, **IMA Italia Assistance** fornirà, **con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica**, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo.

La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall'Assicurato ricoverato.

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) **fino ad un importo massimo complessivo di € 400,00.**

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Art. VD.14 - DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per tutti i Servizi Assistenza Auto: Start Plus, TTG Avant Plus, TTG Special Plus, FC Avant Plus, FC Special Plus.

- **Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**
- **Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza.**
- **La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.**
- **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**
- **Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
- **La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.**
- **Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.**
- **Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.**
- **Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.**
- **L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.**
- **A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.**

Servizi di assistenza TTG AVANT PLUS / FC AVANT PLUS**Art. VE.1 - Soccorso stradale - Traino**

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto / rapina tentato o parziale, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso:

1. Al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico (superiore al

- massimale successivamente indicato), all'officina più vicina;
2. Se per soddisfare la condizione 1 l'assicurato deve compensare un'eventuale differenza dal massimale (concetto di antieconomico) lo stesso può scegliere di far ricoverare il veicolo presso il primo centro di assistenza non del brand (officina generica);
 3. Qualora l'assicurato voglia comunque usufruire di un punto di assistenza non autorizzato, può scegliere un punto di suo gradimento entro un raggio di 50 km dal luogo del fermo.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro.

La garanzia è operante anche in caso di foratura dello pneumatico, mancanza e errato carburante, congelamento del carburante e smarrimento chiavi o chiuse nell'abitacolo.

Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà al trasporto degli stessi fino all'officina ove è stato trasportato il veicolo trainante tenendo a proprio carico le relative spese nell'ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. La consegna potrà non essere contestuale al traino.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o d'aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Art. VE.2 - Officina Mobile in Italia - Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura dello pneumatico, mancanza e errato carburante, congelamento del carburante e smarrimento chiavi o chiuse nell'abitacolo.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dal precedente punto 1 "Soccorso Stradale".

Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. La consegna potrà non essere contestuale al traino.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. VE.3 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. VE.4 - Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di € 100,00 a notte per persona e di € 600,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).**

Art. VE.5 - Rientro dell'assicurato o proseguimento viaggio

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l'assicurato dovrà contattare la struttura organizzativa che organizzerà il rientro dell'assicurato al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:

- un autovettura in sostituzione per 24h;
- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 75,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo non dovuti a guasto e/o incidenti;
- le operazioni di ordinaria manutenzione;
- le eventuali cauzioni richieste dalla società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'assicurato. dove previsto, le società di noleggio potrebbero richiedere all'assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.

Art. VE.6 - Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di Legge vigenti, (D.P.R. n. 915 del 10.09.82, art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92. art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997, art. 46) debba procedere alla

cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. **Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare/certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo; (in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.);
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di Legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. **L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".**

La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro - attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

Art. VE.7 - Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desidera avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente l'originale della denuncia rilasciata dalle Autorità competenti e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Art. VE.8 - Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di:

- **sette giorni consecutivi in caso di guasto;**
- **quindici giorni consecutivi in caso di incidente, furto tentato;**
- **quaranta giorni consecutivi in caso di perdita totale per: incendio, rapina, furto.**

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.**

L'Assicurato ritirerà e riconsegnerà il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, l'Impresa terrà a proprio carico i costi di trasporto in taxi per il ritiro del veicolo, nei limiti e come disposto dall'Art. 29.9 Invio Taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva.

L'Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio la patente di guida in originale e valida ed il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

Il veicolo sarà consegnato all'Assicurato presso un servizio di noleggio convenzionato con la Struttura Organizzativa secondo la disponibilità, le condizioni e durante l'orario di apertura del servizio di noleggio stesso.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi al veicolo in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Impresa tramite la Struttura Organizzativa.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi.

Nel caso di veicoli per disabili, ovvero vetture multi adattate concepite per portatori di handicap, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo a noleggio con conducente per un massimo di volte e per un numero di giorni pari al numero dei giorni previsti per ciascuna ipotesi.

La presente prestazione è valida solo in Italia.

Art. VE.9 - Invio Taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva

Qualora, a seguito della prestazione di cui al punto precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la Società di autonoleggio. La Società terrà a proprio carico fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Art. VE.10 - Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni** oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata** per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

Art. VE.11 - Recupero del veicolo

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, **fino ad un massimo di € 500,00** per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

Art. VE.12 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **il veicolo resti immobilizzato all'estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato**, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Art. VE.13 - Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Art. VE.14 - Invio di un'autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00.

Art. VE.15 - Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- **aereo sanitario;**
- **aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;**
- **treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;**
- **autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).**

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. **La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.**

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. VE.16 - Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di € 5.000,00 ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.**

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Art. VE.17 - Viaggio di un familiare

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

Art. VE. 18 - Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato **da minori di 15 anni**, purché anch'essi Assicurati, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.**

La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro.**

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

Art. VE.19 - Prolungamento soggiorno

Qualora l'Assicurato, a causa di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la sua comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e **fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro.**

Al suo rientro l'Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

Art. VE.20 - Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 2.000,00 per sinistro.**

Art. VE.21 - Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di € 5.200,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

Art. VE.22 - Trasporto bicicletta

Qualora il Velocipede rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio/sede di lavoro dell'Assicurato stesso

Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l'Assicurato dovrà portare autonomamente il Veicolo su una strada pubblica per consentire l'intervento del mezzo di soccorso. IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto entro un raggio di 15 km dal luogo del fermo.

Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell'Assicurato.

Sono escluse dalla Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Art. VE.23 - Rientro dell'assicurato o proseguimento viaggio

Qualora il Velocipede rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell'Assicurato (compreso il Velocipede) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:

- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 75,00 per sinistro e per Assicurato.

Sono esclusi dalla Prestazione:

- i casi di immobilizzo del Veicolo non dovuti a guasto e/o incidente;
- le operazioni di ordinaria manutenzione;
- le eventuali cauzioni richieste dalla Società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di noleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.

Art.VE.24 - Consulenza medica

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di Prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art.VE.25 - Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia

Qualora, successivamente ad una "Consulenza Medica", emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di IMA Italia Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con IMA Italia Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino **purché si trovi entro 150 Km di percorrenza.**

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Art.VE.26 - Invio di un fisioterapista in Italia

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista.

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l'intervento del fisioterapista.

Art.VE.27 - Rientro sanitario

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km dal comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di IMA Italia Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o Infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

IMA Italia Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia ed IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese relative al solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali.

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese per il rientro

Sono escluse dalla Prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

Art.VE.28 - Viaggio di un familiare

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Se l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, IMA Italia Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo.

La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall'Assicurato ricoverato.

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di € 400,00.

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Art. VE.29 - Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni servizio assistenza

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per tutti i Servizi Assistenza Auto: Start Plus, TTG Avant Plus, TTG Special Plus, FC Avant Plus, FC Special Plus.

- Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza.
- La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
- Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
- Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
- Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
- L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
- A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.

Servizi di assistenza TTG SPECIAL PLUS / FC SPECIAL PLUS

Art. VF.1 - Soccorso stradale - Traino

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto / rapina tentato o parziale, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso:

1. Al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico (superiore al massimale successivamente indicato), all'officina più vicina;
2. Se per soddisfare la condizione 1 l'assicurato deve compensare un'eventuale differenza dal massimale (concetto di antieconomico) lo stesso può scegliere di far ricoverare il veicolo presso il primo centro di assistenza non del brand (officina generica);
3. Qualora l'assicurato voglia comunque usufruire di un punto di assistenza non autorizzato, può scegliere un punto di suo gradimento entro un raggio di 50 km dal luogo del fermo.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro.

La garanzia è operante anche in caso di foratura dello pneumatico, mancanza e errato carburante, congelamento del carburante e smarrimento chiavi o chiuse nell'abitacolo.

Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà al trasporto degli stessi fino all'officina ove è stato trasportato il veicolo trainante tenendo a proprio carico le relative spese nell'ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. La consegna potrà non essere contestuale al traino.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o d'aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Art. VF.2 - Officina Mobile in Italia - Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dal precedente punto 1 "Soccorso Stradale".

Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. La consegna potrà non essere contestuale al traino.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Invio di un tecnico per interventi di emergenza

a. Foratura pneumatici

Qualora in conseguenza di foratura di uno dei pneumatici del veicolo si renda necessaria la sostituzione della ruota danneggiata con quella di scorta montata nel veicolo, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare le operazioni di sostituzione.

b. Montaggio catene per neve

Qualora in conseguenza di una nevicata improvvisa si renda necessario l'uso di catene per neve presenti nel veicolo, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare le operazioni di montaggio.

c. Ripristino o sostituzione batteria elettrica

Qualora in conseguenza dell'insufficiente carica della batteria elettrica installata nel veicolo non sia possibile l'utilizzo del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare il ripristino della batteria elettrica o la sostituzione della stessa.

In caso di *sostituzione della batteria* con la nuova, resta a carico dell'Assicurato il costo della nuova batteria elettrica.

In tutti i casi sopracitati, qualora, durante l'intervento, il tecnico riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dal precedente art. 1 "Soccorso Stradale".

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati durante l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

In tutti i casi sopracitati, nel caso in cui la garanzia debba essere prestata all'estero o in Italia in autostrada, specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura Organizzativa.

Art. VF.3 - Quick Service

Nel caso in cui l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d'intesa con l'Assicurato, s'impegnerà a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell'Assicurato.

Art. VF.4 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro.

L' eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. VF.5 - Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di € 100,00 a notte per persona e di € 600,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).**

Art. VF.6 - Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di Legge vigenti, (D.P.R. n. 915 del 10.09.82, art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92. art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997, art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. **Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di Legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. **L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".**

La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro - attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

Art. VF.7 - Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente l'originale della denuncia rilasciata dall'Autorità competente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Art. VF.8 - Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di:

- sette giorni consecutivi in caso di guasto;
- quindici giorni consecutivi in caso di incidente, furto tentato;
- quaranta giorni consecutivi in caso di perdita totale per: incendio, rapina, furto.

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

L'Assicurato ritirerà e riconsegnerà il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, l'Impresa terrà a proprio carico i costi di trasporto in taxi per il ritiro del veicolo, nei limiti e come disposto dall'Art. VF.8 Invio Taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva.

L'Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio la patente di guida in originale e valida ed il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

Il veicolo sarà consegnato all'Assicurato presso un servizio di noleggio convenzionato con la Struttura Organizzativa secondo la disponibilità, le condizioni e durante l'orario di apertura del servizio di noleggio stesso.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi al veicolo in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Impresa tramite la Struttura Organizzativa.

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.**

Nel caso di veicoli per disabili, ovvero vetture multi adattate concepite per portatori di handicap, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo a noleggio:

- cc 1600 cambio automatico;
- un autista;

per un massimo di volte e per un numero di giorni pari al numero dei giorni previsti per ciascuna ipotesi.

La presente prestazione è valida solo in Italia.

Art. VF.9 - Invio Taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva

Qualora, a seguito della prestazione di cui al punto precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la Società di autonoleggio. La Società terrà a proprio carico fino ad un massimo di **€ 50,00** per sinistro. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Art. VF.10 - Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata** per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

Art. VF.11 - Recupero del veicolo

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di **€ 500,00** per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

Art. VF.12 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **il veicolo resti immobilizzato all'estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato**, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura

Organizzativa sono a carico della Società.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Art. VF.13 - Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Art. VF.14 - Invio di un'autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, **successivamente al ricovero di primo soccorso**, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 300,00**.

Art. VF.15 - Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- **aereo sanitario;**
- **aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;**
- **treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;**
- **autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).**

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. **La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.**

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. VF.16 - Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di € 5.000,00 ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.**

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Art. VF.17 - Viaggio di un familiare

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

Art. VF.18 - Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato **da minori di 15 anni**, purché anch'essi Assicurati, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.**

La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro.**

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

Art. VF.19 - Prolungamento soggiorno

Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato **da minori di 15 anni**, purché anch'essi Assicurati, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura

Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.**

La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro.**

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

Art. VF.20 - Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 2.000,00 per sinistro.**

Art. VF.21 - Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di € 5.200,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

Art. VF.22 - Auto in sostituzione immediata (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto parziale o rapina tentata, venga erogata una delle prestazioni "Soccorso stradale - Traino" oppure a seguito di rapina o furto totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, un'autovettura in sostituzione.

Tale **autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 c.c. di cilindrata**, sarà fornita **compatibilmente con le disponibilità** del centro di noleggio, **presso il luogo di destinazione del soccorso stradale.** Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera.

La Società terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per 3 giorni consecutivi. Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e **fino al raggiungimento dei massimali previsti dalla prestazione "Auto in sostituzione in Italia".**

L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato. **Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.**

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio:

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.**

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**

Art. VF.23 - Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro (verificatosi all'estero), i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, **sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.**

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della Società.

Art. VF.24 - Interprete a disposizione (all'estero)

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo la Società a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.**

Art. VF.25 - Abbandono Legale (all'estero)

Qualora, nei casi previsti dalla prestazione "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

Art. VF.26 - Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. La Società terrà a proprio carico il costo dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Art. VF.27 - Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, sia colpito da lesioni che vengono ritenute non curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvede:

- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni dell'Assicurato;
- ad organizzare, a spese della Società, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni, **fermo restando che la Struttura Organizzativa utilizza l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi europei, mentre il trasferimento da paesi extraeuropei ove si è verificato il sinistro viene effettuato esclusivamente su aerei di linea:**
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza;
 - ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

Art VF 28 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione "Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato" delle presenti norme, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro con il mezzo di trasporto, tra quelli indicati al predetto articolo, che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

Art. VF.29 - Trasporto bicicletta

Qualora il Velocipede rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio/sede di lavoro dell'Assicurato stesso.

Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l'Assicurato dovrà portare autonomamente il Velocipede su una strada pubblica per consentire l'intervento del mezzo di soccorso. IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto entro un raggio di 15 km dal luogo del fermo.

Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell'Assicurato.

Sono escluse dalla Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Art. VE.30 - Rientro dell'assicurato o proseguimento viaggio

Qualora il Velocipede rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell'Assicurato (compreso il Velocipede) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:

- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 75,00 per sinistro e per Assicurato.

Sono esclusi dalla Prestazione:

- **i casi di immobilizzo del Velocipede non dovuti a guasto e/o incidente;**
- **le operazioni di ordinaria manutenzione;**
- **le eventuali cauzioni richieste dalla Società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di noleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.**

Art.VF.31 - Consulenza medica

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di Prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art.VF.32 - Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia

Qualora, successivamente ad una "Consulenza Medica", emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di IMA Italia Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con IMA Italia Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino **purché si trovi entro 150 Km di percorrenza.**

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Art.VF.33 - Invio di un fisioterapista in Italia

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista.

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista **fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro.**

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l'intervento del fisioterapista.

Art.VF.34 - Rientro sanitario

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km dal comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di IMA Italia Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

IMA Italia Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia ed IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese relative al solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali.

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese per il rientro.

Sono escluse dalla Prestazione:

- **le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;**
- **le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;**
- **tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.**

Art.VF.35 - Viaggio di un familiare

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Se l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, **IMA Italia Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica**, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo.

La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall'Assicurato ricoverato.

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) **fino ad un importo massimo complessivo di € 400,00.**

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Art. VF.36 - delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni servizio assistenza

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per tutti i Servizi Assistenza Auto: Start Plus, Avant Plus, Special Plus.

- **Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**
- **Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza.**

- La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
- Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
- Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
- Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
- L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
- A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.

Servizi di assistenza FC EASY

Art. VG.1. Soccorso stradale - Traino

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto / rapina tentato o parziale, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso:

1. Al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico (superiore al massimale successivamente indicato), all'officina più vicina;
2. Se per soddisfare la condizione 1 l'assicurato deve compensare un'eventuale differenza dal massimale (concetto di antieconomico) lo stesso può scegliere di far ricoverare il veicolo presso il primo centro di assistenza non del brand (officina generica);
3. Qualora l'assicurato voglia comunque usufruire di un punto di assistenza non autorizzato, può scegliere un punto di suo gradimento **entro un raggio di 25 km dal luogo del fermo.**

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.

La garanzia è operante anche in caso di foratura dello pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà al trasporto degli stessi fino all'officina ove è stato trasportato il veicolo trainante tenendo a proprio carico le relative spese nell'ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. La consegna potrà non essere contestuale al traino.

Sono esclusi i casi di errato rifornimento e/o congelamento del carburante.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o d'aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Art. VG.2 Officina Mobile in Italia - Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dal precedente punto 1 "Soccorso Stradale".

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. La consegna potrà non essere contestuale al traino.

Art. VG.3 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori-strada).

Art. VG.4 Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 60 a notte per persona e di Euro 300,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

Art. VG.5 Consulenza medica

Qualora l'Assicurato in caso di malattia e/o infortunio necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che i consulti, considerate le modalità di prestazione del servizio non valgono quale diagnosi ed sono prestati sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art. VG.6 Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata**, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, **un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di:**

- **sette giorni consecutivi in caso di guasto;**
- **quindici giorni consecutivi in caso di incidente, furto tentato;**
- **quaranta giorni consecutivi in caso di perdita totale per: incendio, rapina, furto.**

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

L'Assicurato ritirerà e riconsegnerà il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, l'Impresa terrà a proprio carico i costi di trasporto in taxi per il ritiro del veicolo, nei limiti e come disposto dall'Art. VF.8 Invio Taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva.

L'Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio la patente di guida in originale e valida ed il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

Il veicolo sarà consegnato all'Assicurato presso un servizio di noleggio convenzionato con la Struttura Organizzativa secondo la disponibilità, le condizioni e durante l'orario di apertura del servizio di noleggio stesso.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi al veicolo in sostituzione;**
- **le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi al veicolo in sostituzione;**
- **le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Impresa tramite la Struttura Organizzativa.**

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **immobilizzo di roulotte e rimorchi.**

Nel caso di veicoli per disabili, ovvero vetture multi adattate concepite per portatori di handicap, l'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo a noleggio:

- cc 1600 cambio automatico
- un autista

per un massimo di volte e per un numero di giorni pari al numero dei giorni previsti per ciascuna ipotesi.

La presente prestazione è valida solo in Italia.

Art. VG.7 Invio Taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva

Qualora, a seguito della prestazione di cui al punto precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la Società di autonoleggio. La Società terrà a proprio carico fino ad un massimo di **€ 50,00** per sinistro. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Art. VG.8 Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione Art. VD.5), emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Società, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con la Società. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

L'assicurato si impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire alla Struttura Organizzativa tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Art. VG.9 Trasporto bicicletta

Qualora il Velocipede rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del Velocipede dal luogo dell'immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio/sede di lavoro dell'Assicurato stesso.

Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l'Assicurato dovrà portare autonomamente il Velocipede su una strada pubblica per consentire l'intervento del mezzo di soccorso. IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto entro un raggio di 15 km dal luogo del fermo.

Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell'Assicurato.

Sono escluse dalla Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Art. VG.10 Rientro dell'assicurato o proseguimento viaggio

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell'Assicurato (compreso il Velocipede) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:

- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 75,00 per sinistro e per Assicurato.

Sono esclusi dalla Prestazione:

- i casi di immobilizzo del Velocipede non dovuti a guasto e/o incidente;
 - le operazioni di ordinaria manutenzione;
 - le eventuali cauzioni richieste dalla Società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato.
- Dove previsto, le Società di noleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.**

Art.VG.11 Consulenza medica

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di Prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art.VG.12 Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia

Qualora, successivamente ad una "Consulenza Medica", emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di IMA Italia Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con IMA Italia Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino **purché si trovi entro 150 Km di percorrenza.**

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Art.VG.13 Invio di un fisioterapista in Italia

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista.

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista **fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.**

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l'intervento del fisioterapista.

Art.VG.14 Rientro sanitario

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km dal comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Velocipede, necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di IMA Italia Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

IMA Italia Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia ed IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese relative al **solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali.**

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese per il rientro.

Sono escluse dalla Prestazione:

- **le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;**
- **le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;**
- **tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.**

Art.VG.15 Viaggio di un familiare

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Se Velocipede in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Veicolo, venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, **IMA Italia Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica,** di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo.

La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall'Assicurato ricoverato.

IMA Italia Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) **fino ad un importo massimo complessivo di Euro 400,00.**

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Art. VG.16 DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per tutti i Servizi Assistenza Auto: Start Plus, TTG Avant Plus, TTG Special Plus, FC Avant Plus, FC Special Plus.

- **Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**

- **Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza.**

- **La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.**

- **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni**

conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza di-chiarata o di fatto.

- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

- La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

- Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.

- Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

- Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

- L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.

- A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.

Protezione legale

Premessa

La gestione dei sinistri è affidata alla Società D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA, di seguito denominata D.A.S., alla quale l'Assicurato può rivolgersi utilizzando i seguenti recapiti telefonici:

DALL'ITALIA:

al numero verde

800 833 800

DALL'ESTERO:

al numero

+39 02 2412 8693

Oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica: sinistri@das.it utilizzabile sia per l'invio di nuove denunce, sia per l'inoltro di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro.

Per ricevere informazioni e consulenza circa la copertura Protezione legale è attivo il numero verde 800 533 533 per le chiamate dall'Italia, e il numero +39 045 839 27 23 per le chiamate dall'estero.

Spese garantite

Art. Y.1 - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di D.A.S. per la gestione dei sinistri, ALLIANZ NEXT, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da D.A.S. ai sensi del successivo Art. Y.13 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, **purché scelti in accordo con D.A.S. ai sensi del successivo Art. Y.13 comma 5;**
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.L. 11/03/02 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. Y.11 comma 3.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrante.

Art. Y.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a :

- a) **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
 b) **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

ALLIANZ NEXT non si assume il pagamento di:

- a) **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 b) **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Minima auto

Art. Y.3 - Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

a) **recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi:**

- per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 della Legge. La copertura non opera quindi per i sinistri che vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e seguenti della Legge. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. Y.10 - Esclusioni e modifiche punto 7), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.

Tale prestazione, per i sinistri con danni a persone, **opera con un massimale elevato ad € 20.000.**

- per recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 della Legge ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Il presente comma opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 - Esclusioni e modifiche punto 9).

- b) **proporre opposizione o ricorso** avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e limitatamente alla materia amministrativa.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alla lettera b) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Art. Y.4 - Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

a) **recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi:**

- per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 della Legge. La copertura non opera quindi per i sinistri che vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e seguenti della Legge. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. Y.10 - Esclusioni e modifiche punto 7), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.

Tale prestazione, per i sinistri con danni a persone, opera con un massimale elevato ad € 30.000;

- per recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 della Legge ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Il presente comma opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 - Esclusioni e modifiche punto 9);

- b) sostenere la **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

- c) **l'assistenza** nei procedimenti di **dissequestro** del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;

- d) **proporre opposizione o ricorso** avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e limitatamente alla materia amministrativa;

- e) **Consulenza Telefonica (operante solo se il veicolo assicurato è un'autovettura ad uso privato).**

L'assicurato può anche usufruire, nell'ambito di tutte le prestazioni previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonica al numero verde **800.533.533**, a disposizione in orario di ufficio per ottenere:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alle lettere c) e d) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Patente

Art. Y.5 - Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate all'assicurato/conducente autorizzato, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo la cui **targa** sia indicata in polizza e precisamente:

a) **proporre opposizione o ricorso** avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le **sanzioni amministrative** accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

La presente prestazione opera in deroga all'Art. Y.10 punto 1), limitatamente alla materia amministrativa;

b) **proporre opposizione o ricorso** avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la **decurtazione di un punteggio pari o superiore a 4 punti**. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto;

c) presentare **ricorso amministrativo o giurisdizionale** alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'**illegittima variazione del punteggio sulla patente** dell'Assicurato.

In deroga all'Art. Y.9, le garanzie di cui alle lettere a), b), c) e d) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Controversie

Art. Y.6 - Casi assicurati

Le garanzie previste all'Art. Y.1 vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

a) sostenere controversie nascenti da pretese **inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250 ed inferiore a € 52.000**.

La presente garanzia, in deroga all'Art. Y.7, opera per i casi assicurativi che insorgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano ed inoltre per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

In caso di sostituzione del veicolo sono garantite:

- le controversie relative all'acquisto di altro veicolo in sostituzione di quello assicurato;
- le controversie relative alla vendita del veicolo assicurato e dichiarato in polizza avvenute fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo;

b) **l'assistenza di un interprete** in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;

c) **proporre il ricorso** al Prefetto o **l'opposizione** avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250**.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. Y.10 punto 1) e **limitatamente alla materia amministrativa**;

d) gli **arbitrati** per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;

e) **anticipo** da parte di ALLIANZ NEXT, fino ad un **importo massimo equivalente in valuta locale a € 11.000, della cauzione penale** in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. **L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi a ALLIANZ NEXT entro un mese dalla data di erogazione.**

Norme comuni alla sezione

Art. Y.7 - Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di procedimento penale, nonché quelle previste dall'Art. Y.4 lettera b) l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

Per le prestazioni garantite agli Artt. Y.5 lettera b), Y.3 lettera b), Y.4 lettera d), Y.5 lettera a), Y.6 lettera c) l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

Art. Y.8 - Estensione della garanzia ad altre fattispecie di circolazione

Le garanzie della presente sezione valgono altresì in favore del Contraente-Assicurato, come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. Y.9 - Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

b) per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

c) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative e per le indennità;

d) trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, nel caso di controversie contrattuali.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a ALLIANZ NEXT, nei modi e nei termini del successivo Art. Y.11, entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia **non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. **Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:**

e) vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

f) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Nell'ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. Y.10 - Esclusioni e modifiche Le garanzie non sono valide:

1) in materia fiscale ed amministrativa;

2) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

3) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

4) per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente;

5) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

6) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;

7) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

8) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

9) per controversie nei confronti di e di D.A.S..

Inoltre, le garanzie "Patente", di cui all'Art. Y.5, non sono valide:

10) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Y.5;

11) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;

12) limitatamente agli Artt. Y.3 lettera b), Y.4 lettera d), Y.5 lettere a) e b), Y.6 lettera c) per violazioni agli articoli 6, 10, 62, 164, 179 del Codice della Strada;

Art. Y.11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare a ALLIANZ NEXT o ad D.A.S. qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a ALLIANZ NEXT o ad D.A.S., notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a ALLIANZ NEXT contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, D.A.S. lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con ALLIANZ NEXT e/o D.A.S..

Art. Y.12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

a) **informare immediatamente ALLIANZ NEXT o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**

b) **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. Y.13 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili sulla base di una preliminare valutazione scritta concordata tra D.A.S. ed il legale a norma dell'Art. Y.11, la pratica verrà affidata a detto legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione risulti fondata e sostenibile sulla base di una valutazione concordata tra D.A.S. ed il legale incaricato.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarla che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di D.A.S..

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con D.A.S..

D.A.S. così come ALLIANZ NEXT, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e ALLIANZ NEXT e/o D.A.S., la decisione può venire demandata, ferma la possibilità dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

D.A.S. avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. Y.14 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad D.A.S., che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. Y.15 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da D.A.S./ALLIANZ NEXT.

Protezione conducente**Condizioni generali****Art. Z.1 - Oggetto del contratto**

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca durante la circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di conducente del veicolo indicato in polizza.

La garanzia è operante da quando l'assicurato ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del veicolo in caso di incidente, guasto meccanico o avaria.

Inoltre l'assicurazione comprende:

- a) asfissia non dipendente da malattia;
- b) l'avvelenamento acuto o le lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore;
- d) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza.

In ogni caso, la garanzia è prestata a condizione che l'assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che il veicolo fosse usato secondo le disposizioni previste dal Codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso.

Fermo restando l'esclusione di cui al punto 3) dell'art. Z.3, il Contraente è esonerato dal denunciare difetti fisici o infermità da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero sopravvenire in seguito. È altresì esonerato dall'obbligo di denuncia di altre analoghe polizze che avesse in corso con altre assicurazioni.

Art. Z.2 - Le esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- 1) partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura;
- 2) gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso;
- 3) infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
- 4) gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico;
- 5) gli infortuni occorsi durante la guida di veicoli o natanti causati da crisi epilettiche dell'assicurato;
- 6) gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo;
- 7) gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- 8) il lavoro in cave (anche a cielo aperto), le professioni circensi, acrobata, stunt-man;
- 9) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;

10) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;

11) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia vale invece per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all'estero in uno Stato, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.

Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.

Art. Z.3 - Morte

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte dell'assicurato, ALLIANZ NEXT corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo infortunio, l'assicurato muore entro due anni dall'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), ALLIANZ NEXT corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Se la salma dell'assicurato non viene ritrovata, ALLIANZ NEXT liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ. Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, ALLIANZ NEXT ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato avrà così diritto all'indennizzo, spettante ai sensi di polizza, per altri casi eventualmente assicurati.

Se lo stesso infortunio causa il decesso dell'assicurato e quello del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio, il capitale verrà corrisposto con la maggiorazione del 100% con il limite massimo di € 200.000, a condizione che risultino fiscalmente a carico dell'assicurato e/o del coniuge deceduti uno o più figli minori o con handicap (intendendosi per tali le persone riconosciute con invalidità non inferiore al 66%).

Art. Z.4 - Invalidità permanente da infortunio

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), ALLIANZ NEXT corrisponde l'indennizzo secondo i seguenti criteri:

- a) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, ALLIANZ NEXT corrisponde la somma assicurata indicata in polizza maggiorata del 20%;
- b) se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata indicata in polizza maggiorata del 20% in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, in base alle percentuali di cui all'allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con esclusione delle modifiche intervenute successivamente all'approvazione della stessa. In particolare deve ritenersi esclusa l'applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. 23 febbraio 2000 n. 38, che abbiano sostituito detta tabella.

Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno in cui si verifica l'invalidità.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- b1) nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- b2) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- b3) nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- b4) la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Art. Z.5 - Criteri di indennizzabilità

ALLIANZ NEXT indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità preesistenti (sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di concorrenza con l'infortunio denunciato). Pertanto, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, ALLIANZ NEXT corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'assicurato.

Art. Z.6 - Franchigia su Invalidità Permanente

Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sono soggette all'applicazione delle seguenti franchigie.

- 1) sulla parte fino a € 150.000 di somma assicurata l'indennizzo è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia;
- 2) sulla parte eccedente € 150.000 e fino a € 250.000 di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione di una franchigia del 3% sul grado di invalidità permanente accertato;
- 3) sulla parte eccedente € 250.000 e fino a € 500.000 di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione di una franchigia del 5% sul grado di invalidità permanente accertato.

Art. Z.7 - Invalidità grave

In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale, non si applicano le franchigie dell'articolo che precede, mentre in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore a 66% della totale ALLIANZ NEXT riconoscerà l'intera somma assicurata.

Art. Z.8 - Rimborso spese cura

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, comportante ricovero in Istituti di Cura legalmente riconosciuti, ALLIANZ NEXT rimborsa agli assicurati per i quali è prevista la garanzia, il costo delle cure mediche sostenute fino alla concorrenza, per ogni sinistro, dell'importo indicato in polizza.

Per cure mediche si intendono:

- spese ospedaliere o cliniche;
- onorari a medici e a chirurghi;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o all'ambulatorio;
- spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per prestazioni sanitarie e cure aventi finalità estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva resi necessari da infortunio indennizzabile.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 50,00 per evento, importo che rimane quindi a carico dell'Assicurato.

Art. Z.9 - Diaria da ricovero e da gesso

A) ALLIANZ NEXT assicura, in caso di ricovero in Istituti di Cura, legalmente riconosciuti, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennità indicata in polizza per ogni pernottamento in Istituto di Cura per un periodo massimo di 120 giorni per evento e per anno assicurativo. Dalla garanzia sono esclusi i ricoveri determinati:

- da intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o dall'uso di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;
- da cure e da interventi per la eliminazione di difetti fisici, per applicazioni di carattere estetico (salvo che siano rese indispensabili a seguito di infortunio), per le cure e protesi dentarie. Sono altresì esclusi ricoveri in stabilimenti termali, case di soggiorno e di convalescenza.

B) Qualora a seguito di infortunio indennizzabile venga inoltre applicato apparecchio gessato, o un tutore immobilizzante equivalente (non amovibile, comunque esterno, applicato da personale medico), ALLIANZ NEXT liquida un'indennità giornaliera, pari all'importo indicato in polizza, a partire dall'undicesimo giorno e fino alla sua rimozione, e comunque, per un periodo massimo di 45 giorni indennizzabili.

Le indennità previste ai punti A) e B) del presente articolo - non sono in alcun modo cumulabili tra loro.

Art. Z.10 - Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso di morte il beneficiario, deve dare avviso del sinistro a telefonando al numero 02 30095193, entro quindici giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto la possibilità o conoscenza.

Art. Z.11 - Denuncia del sinistro

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l'invio del certificato medico. Ai fini della definizione del sinistro, **l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di ALLIANZ NEXT, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.**

Per la garanzia "Invalidità permanente" alla denuncia deve far seguito la seguente documentazione:

- **certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze dell'infortunio;**
- **certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica dall'infortunio;**
- **copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.**

Per la garanzia "Diaria da ricovero", ALLIANZ NEXT provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione del documento, a ricovero ultimato, attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

Per la garanzia "Diaria da gesso" ALLIANZ NEXT provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione del certificato dell'istituto di cura o del personale medico specializzato che vi ha provveduto e del certificato rilasciato al momento della rimozione della gessatura. Il pagamento viene effettuato dopo la rimozione della gessatura.

Per la garanzia "Rimborso spese di cura", ALLIANZ NEXT provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione, a cura ultimata, della seguente documentazione:

- **intervento chirurgico, alla richiesta di rimborso vanno allegati gli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme della cartella clinica completa;**
- **accertamenti diagnostici ambulatoriali e altre prestazioni sanitarie, alla richiesta di rimborso vanno allegati il**

certificato del medico curante che ha prescritto le prestazioni con la relativa diagnosi e gli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate.

Qualora il debito per spese mediche dell'assicurato venga sostenuto in parte da terzi, a titolo definitivo, ALLIANZ NEXT pagherà la parte del debito che resti effettivamente a carico dell'assicurato, dedotte le franchigie pattuite. ALLIANZ NEXT effettuerà il pagamento di quanto dovuto ai termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute. ALLIANZ NEXT si impegna a restituire gli originali delle fatture, notule, ricevute, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Per la garanzia "Rimborso spese cura", ALLIANZ NEXT provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione, a cura ultimata, degli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme della cartella clinica completa.

Qualora il debito per spese mediche dell'assicurato venga sostenuto in parte da terzi, a titolo definitivo, ALLIANZ NEXT pagherà la parte del debito che resti effettivamente a carico dell'assicurato, dedotte le franchigie pattuite. ALLIANZ NEXT effettuerà il pagamento di quanto dovuto ai termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute. ALLIANZ NEXT si impegna a restituire gli originali delle fatture, notule, ricevute, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Art. Z.12 - Controversie sulla determinazione dell'indennizzo

Qualora tra ALLIANZ NEXT e l'assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica rilevanti ai fini dell'indennizzabilità del danno, la loro determinazione viene demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo della invalidità permanente a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

L'assicurato, peraltro, anche per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria

Art. Z.13 - Pagamento dell'indennizzo

ALLIANZ NEXT, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. Z.14 - Rinuncia all'azione di surroga

Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si conviene che, nel caso l'evento sia imputabile a responsabilità di terzi, ALLIANZ NEXT rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ..



ALLIANZ NEXT S.P.A.
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
PIAZZA TRE TORRI, 3 - 20145 MILANO (ITALIA)
www.allianznext.it



Sede legale e sede sociale in Italia Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano. Pec: allianznext@legalmail.it
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 09197520159. Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333280120, R.E.A. di Milano 1277308. Capitale Sociale Euro 49.684.401,00 (i.v.). Società con unico socio soggetto a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) iscrizione all'Albo delle imprese di Assicurazione n. 1.00091. Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018
www.allianznext.it